

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-1427 del 11/03/2025
Oggetto	D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C. con sede legale in Comune di Longiano, Fraz. Gualdo, Via Emilia km 17. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "agrivoltaica", avente potenza di picco pari a 2.998,80 kWp, da realizzarsi in Comune di Cesenatico.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-1510 del 11/03/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno undici MARZO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. n. 387/03, L.R. n. 26/04, D.Lgs. n. 28/11. SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C. con sede legale in Comune di Longiano, Fraz. Gualdo, Via Emilia km 17. Autorizzazione Unica relativa a un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "agrivoltaica", avente potenza di picco pari a 2.998,80 kWp, da realizzarsi in Comune di Cesenatico.

LA DIRIGENTE

Visti:

- il Regio Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 *"Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"*;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 *"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*;
- la Legge 9 gennaio 1991, n. 9 *"Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale: aspetti istituzionali, centrali idroelettriche ed elettrodotti, idrocarburi e geotermia, autoproduzione e disposizioni fiscali"*;
- il D.Lgs. 16 marzo 1999, n. 79 *"Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica"*;
- il D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*;
- la Legge 23 agosto 2004, n. 239 *"Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia"*;
- il D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 *"Norme in materia ambientale"*;
- la Legge 24 dicembre 2007, n. 244 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria 2008)"*;
- la Deliberazione 23 luglio 2008 - ARG/elt 99/08 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e del Gas *"Testo integrato delle condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti elettriche con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (Testo Integrato delle Connessioni Attive - TICA)"*;
- la Legge 23 luglio 2009, n. 99 *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- la Deliberazione 04 agosto 2010 - ARG/elt 125/10 dell'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas *"Modifiche e integrazioni alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas ARG/elt 99/08 in materia di condizioni tecniche ed economiche per la connessione alle reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione (TICA)"*;
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 10 settembre 2010 *"Linee guida per l'autorizzazione degli impianti da fonti rinnovabili"*;
- il D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28 *"Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"*;
- il D.Lgs. 8 novembre 2021 n. 199 *"Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili"*;
- la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 26 dicembre 2010, n. 28 *"Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"*;
- la Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Riconoscimento delle aree oggetto*

della deliberazione dell'Assemblea legislativa del 6 dicembre 2010, n. 28 (recante "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica");

- la Cartografia allegata alla Deliberazione di Giunta regionale del 17 gennaio 2011, n. 46 *"Carta unica dei criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici"*;
- la Deliberazione di Assemblea Legislativa 23 maggio 2023, n. 125 *"Specificazione dei criteri localizzativi per garantire la massima diffusione degli impianti fotovoltaici e per tutelare i suoli agricoli e il valore paesaggistico e ambientale del territorio"*;
- la Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0084824 del 04 aprile 2011 *"Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, sul dimensionamento complessivo e sulla localizzazione dei medesimi impianti, qualora il soggetto abbia la disponibilità di più aree"*;
- Circolare della Regione Emilia-Romagna, PG.2011/0098128 del 18 aprile 2011, *"Integrazioni alle Prime indicazioni sui titoli idonei per la realizzazione di impianto fotovoltaico, ..." di cui alla nota n. 84824 del 4 aprile 2011"*;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*;
- la Nota del Direttore generale Arpae PGDG/2015/7546 del 31 dicembre 2015 *"Prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria ed autorizzazione ambientale assegnate all'Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) dalla legge regionale 30 luglio 2015 n. 13"*;
- la Deliberazione del Direttore Generale 15 aprile 2016 n. 55 *"Direzione Amministrativa. Definizione dei contenuti e delle modalità di presentazione ad Arpae Emilia-Romagna della garanzia finanziaria prevista per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili"*;
- la Delibera di Giunta Regionale 05 giugno 2019, n. 926 *"Approvazione della Deliberazione del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna DEL-2019-55 'Approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni Arpae'"*;

Premesso che:

1. l'art. 31, comma 2), lettera B del D.Lgs. 31.03.1998, n. 112 *"Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59"* attribuiva alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste dai piani energetici regionali, la competenza relativa all'autorizzazione all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia;
2. l'art. 85, punto 1, lettera b) della Legge Regionale 21.04.1999, n. 3 *"Riforma del sistema regionale e locale"* attribuiva alle Province, nel rispetto delle competenze statali, la competenza relativa all'autorizzazione alla installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica;
3. la Legge Regionale 23 dicembre 2004, n. 26 *"Disciplina della programmazione territoriale ed altre disposizioni in materia di energia"* attribuisce alla Regione Emilia-Romagna la funzione concernente alle autorizzazioni, d'intesa con gli enti locali interessati, alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore a 50 MW termici alimentati a fonti convenzionali e rinnovabili, da esercitarsi nel rispetto delle competenze riservate allo Stato dalle disposizioni legislative vigenti (Art. 2 - comma 1 - lettera j), mentre le Province esercitano le funzioni relative alle autorizzazioni all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia previste dalla legislazione vigente, non riservate alle competenze dello Stato e della Regione (Art. 3 - comma 1 - lettera b);
4. la Legge Regionale del 30.07.2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*:
 - disciplina il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente e stabilisce che, alla luce del nuovo riparto di competenze, a far data dal 01.01.2016, la Regione esercita le funzioni amministrative in materia di autorizzazioni e concessioni, tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae);
 - sempre dall' 01.01.2016 attribuisce ad Arpae le funzioni amministrative relative al rilascio delle autorizzazioni uniche ai sensi del D.Lgs. n. 387/03 e del D.Lgs. n. 115/2008, precedentemente

attribuite alle Province con la L.R. n. 26/04 del 23.12.2004;

5. la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna 21 dicembre 2015, n. 2173 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, stabilisce che l'adozione dei provvedimenti autorizzativi per gli impianti di produzione di energia spetta al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente;

Richiamato il D.Lgs. n. 387/03, concernente *"Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"*, che:

- al comma 1 dell'art. 12 dichiara di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti le opere, comprese quelle connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, autorizzate ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- al comma 3 dell'art. 12, sottopone ad Autorizzazione Unica la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi;
- allo stesso comma 3 stabilisce che l'Autorizzazione Unica è rilasciata dalla Regione o dalle Province delegate, nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico;
- al comma 4 del richiamato art. 12 dispone che l'autorizzazione è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241/90;

Vista la nota pervenuta in data 13.08.2024, acquisita ai PG/2024/148840-148844, ha trasmesso istanza di autorizzazione unica, volontariamente integrata in data 23.08.2024 con nota acquisita al PG/2024/153227, da parte della **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C** (sede legale in sede legale in Comune di Longiano, Fraz. Gualdo, Via Emilia km 17 - C.F./P.IVA 00144110400), con cui è stata richiesta l'autorizzazione unica per la costruzione ed esercizio (ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03), di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "agrivoltaica", avente potenza di picco pari a 2.998,80 kWp, da realizzarsi nel Comune di Cesenatico;

Precisato che nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 dovranno essere ricompresi:

- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Cesenatico;
- il **nulla osta per l'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - relativamente alla occupazione con la recinzione di area rientrante nella zona di rispetto di Via Canale di Bonificazione e all'apertura di un accesso carrabile sulla medesima strada, di competenza del Comune di Cesenatico;
- **Autorizzazione/Concessione** da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna per eventuale interessamento dell'area di rispetto dell' "Canale Venone-Fosso Venarella" e per l'attraversamento del canale tombinato "Madonnina" per l'apertura di passo carrabile su Via Canale di Bonificazione;
- la **DIL** per la realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di comunale;
- la **Variante agli strumenti urbanistici del Comune di Cesenatico** per la localizzazione della linea elettrica relativa all'impianto di rete per la connessione di lunghezza pari a circa 50 metri (art. 12 D.Lgs. n. 387/2003), solo nel caso in cui il proponente non dovesse presentare le autocertificazioni di cui all'art. 8 comma 4-bis Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8, o qualora il Comune di Cesenatico dovesse comunque valutare necessaria la variante urbanistica per la localizzazione dell'impianto di rete per la connessione;

Tenuto conto che il proponente, in fase di presentazione dell'istanza, ha allegato dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 relativamente alla proprietà delle aree su cui sorgeranno tutte le opere previste a progetto (impianto, cabina elettrica, elettrodotto di rete per la connessione ed elettrodotto di utenza) e che pertanto, relativamente all'autorizzazione della linea elettrica necessaria per la connessione dell'impianto alla rete di distribuzione, non è stata avviata la procedura per l'apposizione del vincolo

preordinato all'esproprio (ai sensi degli art. 8-11-15-16 della L.R. n. 37/2002) e non sono state attivate le pubblicazioni e le comunicazioni previste per tale procedura;

Considerato che:

- con nota Arpae prot. n. PG/2024/181307 del 08.10.2024 è stato:
 - comunicato l'esito positivo della verifica di completezza formale dell'istanza presentata ai sensi di quanto previsto dal punto 14.4 del dell'Allegato al D.M. 10.09.2010;
 - comunicato l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge n. 241/1990, a decorrere dal 30.08.2024 data di avvenuto pagamento degli oneri istruttori;
 - comunicata l'indizione della Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14, comma 2 della Legge 241/90, da effettuarsi in forma semplificata e in modalità asincrona accelerata, ai sensi dell'art. 14-bis della medesima Legge e del D.L. n. 76/2020 e s.m.i.;
 - fissato in 15 giorni dalla data di ricevimento della nota di avvio del procedimento, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero potuto richiedere, ai sensi dell'art. 2, comma 7 della Legge n. 241/90, integrazioni documentali o chiarimenti relativi alla domanda stessa;
 - fissato allo scadere del 45° giorno dal ricevimento della stessa, il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni coinvolte avrebbero dovuto rendere alla scrivente le rispettive determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90;
- sono stati coinvolti nel procedimento e invitati in Conferenza i seguenti enti, individuando le rispettive competenze come di seguito indicate:

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

- Conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) dell'impianto e della linea elettrica per la connessione all'impianto di rete.
- Autorizzazione/concessione relativamente all'occupazione (con la recinzione dell'impianto) di area rientrante nella zona di rispetto della SP98 - Via Canale di Bonificazione e all'apertura di un accesso carrabile sulla medesima strada.

COMUNE DI CESENATICO

- Parere in merito alla conformità territoriale, ambientale e urbanistica.
- Titolo abilitativo edilizio, riferito all'impianto e alla nuova cabina "BONIFICA 37 FTV".
- Nel caso in cui il proponente non dovesse presentare le autocertificazioni di cui all'art. 8 comma 4-bis Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8, o qualora il Comune di Cesenatico dovesse comunque valutare necessaria la variante urbanistica per la localizzazione dell'impianto di rete per la connessione, saranno necessarie le valutazioni del Consiglio Comunale in merito alla proposta di variante urbanistica, ai sensi dell'art. 12, comma 2 della L.R. n. 37/2002.

MINISTERO DELLA CULTURA - Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- Nulla-osta archeologico ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775.
- Eventuale parere di competenza in merito agli aspetti paesaggistici.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA - Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini

- Parere di competenza in merito alla relazione agronomica e alla rispondenza della stessa al modello stabilito dall'Allegato B "Il Piano Agronomico" alla norma CEI-PAS_82-93_2023 (dicembre 2023).
- Parere di competenza in merito al rispetto di quanto previsto:
 - dai requisiti B1.a) "*esistenza e resa dell'attività agricola*" e B1.b) "*mantenimento dell'indirizzo produttivo*" previsti per gli impianti agrivoltaci dalla norma CEI-PAS_82-93_2023 (dicembre 2023);

- dai requisiti B1 *“Continuità dell’attività agricola”* riportato al paragrafo 2.4 delle Linee Guida ministeriali in materia di Impianti Agrivoltaici del giugno 2002 e in particolare della lettera a) *“Esistenza e la resa della coltivazione”* e della lettera b) *“Mantenimento dell’indirizzo produttivo”*;
- da quanto indicato ai paragrafi 7 *“Caratteristiche dei sistemi agrovoltai per l’integrazione con l’agricoltura”* e 8.3 *“Resa Agricola”* della Prassi di riferimento UNI PdR 148/2023;

COMANDO MILITARE ESERCITO EMILIA-ROMAGNA

- Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775).
- In caso di necessità di variante allo strumento urbanistico per la localizzazione della linea elettrica, nulla-osta (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95).

AERONAUTICA MILITARE - Comando 1ª Regione Aerea

- Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775).
- In caso di necessità di variante allo strumento urbanistico, nulla-osta (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95).

COMANDO MARITTIMO NORD - Ufficio Infrastrutture e Demanio

- Nulla-osta in merito alle servitù militari (ai sensi dell’art. 120 del R.D. 11/12/1933 n. 1775).
- in caso di necessità di variante allo strumento urbanistico per la localizzazione della linea elettrica, nulla-osta (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95).

AGENZIA NAZIONALE PER LA SICUREZZA DELLE FERROVIE E DELLE INFRASTRUTTURE STRADALI ED AUTOSTRADALI

- Nulla-osta ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775.

AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE DELL’EMILIA ROMAGNA - Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Forlì-Cesena

- Nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere).

AZIENDA U.S.L. ROMAGNA - Dipartimento Di Sanità Pubblica

- Parere igienico-sanitario.
- In caso di necessità di variante allo strumento urbanistico, parere di competenza in merito a tale aspetto.
- Parere congiunto con Arpae relativamente all’esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell’art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP).

MINISTERO DELL’AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA - Direzione generale per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari - UNMIG - Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse - Sezione UNMIG dell’Italia Settentrionale

- Parere ai sensi dell’art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775.

MINISTERO DELLE IMPRESE E DEL MADE IN ITALY - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - Divisione XIV - Ispettorato Territoriale Emilia Romagna - Unità Operativa III – Reti e Servizi di Comunicazioni Elettroniche

- Nulla-osta relativi a eventuali interferenze ai sensi dell’art. 56 del D.Lgs. n. 256/03 (ai sensi delle nuove disposizioni dell’art. 56, co. 1, del D.Lgs. 01/08/2003, n. 259, come modificato dal D.Lgs. 24/03/2024, n. 48, può essere sostituito dalla dichiarazione asseverata di un professionista abilitato da cui risulti assenza o presenza di interferenze con le reti di TLC).

CONSORZIO DI BONIFICA

- Parere/Nulla osta relativamente ad eventuali interferenze dell’impianto agrivoltaico con l’area di rispetto del “Canale Venone - Fosso Venarella”.
- Autorizzazione/Concessione per l’attraversamento del canale tombinato “Madonnina” per l’apertura di passo carrabile su Via Canale di Bonificazione;

ENAC - Ente Nazionale per l’Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza - Area Infrastrutture Aeroportuali - Direzione Operazione di Venezia

- Eventuale parere/nulla osta in merito alla sicurezza del volo.

ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - Direzione Navigazione Aerea - Progettazione spazi Aerei - Settore Ostacoli

- Eventuale parere/nulla osta in merito alla sicurezza del volo.

ROMAGNA ACQUE - SOCIETA' DELLE FONTI S.p.A.

- Parere in merito all'eventuale interferenza dell'impianto agrivoltaiico e della recinzione con rete acquedottistica in ghisa DN 1000 e relativa fascia di rispetto (buffer 12 metri), come rilevata dalla tavola dei vincoli del PTCP;

SNAM

- Parere/Nulla osta relativamente a eventuali interferenze con gli impianti di rete di competenza.

HERA S.p.A. - INRETE DISTRIBUZIONE ENERGIA S.p.A.

- Parere/Nulla osta relativamente a eventuali interferenze con gli impianti di rete di competenza.

E-DISTRIBUZIONE

- Eventuale parere di competenza in qualità di gestore della rete elettrica.

Telecom Italia S.p.A.

- Parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione.

ARPAE

- o Area Prevenzione Ambientale Est - Servizio Sistemi Ambientali Area est:

- In caso di necessità di variante allo strumento urbanistico per la localizzazione della linea elettrica, parere in merito alla proposta di variante;
- Parere congiunto con AUSL DSP relativamente all'esposizione ai campi elettromagnetici, con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP);
- Parere tecnico di competenza del Servizio Territoriale relativo alle matrici ambientali coinvolte dall'opera in progetto.

S.A.C. di Forlì-Cesena:

- Autorizzazione Unica - Art. 12 D.Lgs. n. 387/03;
- In caso di necessità di variante allo strumento urbanistico per la localizzazione della linea elettrica, dovrà essere rilasciata l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio di elettrodotto di media tensione per la connessione alla rete pubblica;
- Nulla-osta minerario relativo ai permessi di ricerca e/o concessioni di acque minerali e termali (art. 120 del R.D. n. 1775/1933);

Considerato che l'istanza è risultata procedibile prima del 30.12.2024, quindi prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024, il procedimento si è svolto nelle modalità previste dal D.Lgs. n. 387/2003 e dal D.Lgs. n. 28/2011;

Visto che, per la localizzazione della linea elettrica relativa all'impianto di rete per la connessione, in fase di presentazione istanza il proponente ha trasmesso la documentazione relativa alla DIL, ai sensi del punto 3 dell'Allegato al DM 20.10.2022, ma ha anche richiesto la Variante allo strumento urbanistico comunale per la localizzazione della linea elettrica;

Considerato che con la medesima nota di avvio del procedimento del 08.10.2024 sopra citata è stato anche precisato, che la linea elettrica di rete per la connessione dell'impianto in progetto risulta completamente interrata, ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. n. 8/2023, pertanto non soggetta ad autorizzazione unica di cui al punto 2 dell'Allegato al DM 20.10.2022, ma a DIL (dichiarazione di inizio lavori) di cui al punto 3 dell'Allegato al medesimo Decreto;

Tenuto conto di quanto sopra, nella medesima nota di avvio del procedimento, è stato pertanto precisato quanto segue:

*“ (...) **la normativa vigente** (art. 8 comma 4-bis Legge Regionale 17 luglio 2023 n. 8, introdotto con la Legge Regionale 1 luglio 2024 n. 11) prevede quanto di seguito riportato:*

*“la **localizzazione** individuata nel progetto presentato è **idonea** qualora, nella dettagliata relazione allegata alla Denuncia di Inizio Lavori (DIL) e alla Autocertificazione, il tecnico abilitato asseveri:*

a) che l'intervento non risulti in contrasto con le previsioni degli strumenti di pianificazione vigenti e dei piani il cui iter approvativo sia stato avviato, ai sensi dell' articolo 45, comma 2, della legge regionale n. 24 del 2017, e non presenti cause di incompatibilità con gli insediamenti esistenti e gli usi ammessi;

b) l'osservanza della disciplina di tutela paesaggistica e ambientale stabilita dal Piano Territoriale Paesaggistico Regionale (PTPR) e dalla pianificazione territoriale regionale e d'area vasta, ferma restando l'acquisizione di autorizzazioni, nulla osta, pareri e atti di assenso, comunque denominati, necessari ai fini della realizzazione dell'intervento;

c) il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo di protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e in materia di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche e delle norme tecniche per le costruzioni.”

Qualora il proponente dovesse presentare le asseverazioni sopra indicate, ai sensi della norma regionale, la localizzazione della linea elettrica potrebbe essere approvata senza avviare le procedure necessarie all'approvazione della variante urbanistica comunale; sarà comunque il Comune di Cesenatico a chiarire, in sede di conferenza, la necessità o meno della variante.”

L'impianto di rete per la connessione, prima della messa in esercizio, sarà compreso nella rete di Distribuzione del Gestore e quindi sarà acquisito nel patrimonio di e-Distribuzione e verrà utilizzato per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica di cui e-Distribuzione è concessionaria. (...);”

Considerato che in data 24.10.2024, sono pervenute integrazioni volontarie da parte del proponente, acquisite da Arpae al PG/2024/192570;

Precisato che:

- il Dirigente del “Settore Agricoltura, Caccia e Pesca - Ambiti Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini” della Regione Emilia-Romagna ha comunicato, per le vie brevi, che il Settore regionale competente relativamente ai pareri in merito agli impianti fotovoltaici e agrivoltaici è il “Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni - Area Agricoltura Sostenibile”;
- il “Settore Programmazione, Sviluppo del Territorio e Sostenibilità delle Produzioni - Area Agricoltura Sostenibile” della Regione Emilia-Romagna ha comunicato, tramite il Dirigente, sempre per le vie brevi, di essere competente relativamente al controllo delle coltivazioni certificate, secondo le modalità stabilite dalla DGR n. 693/2024, ma di non essere a conoscenza di normative che prevedano che la Regione possa esprimere parere sulle materie elencate nella nota di avvio del procedimento ricevute e di non aver ricevuto richieste simili da Servizi AUtilizzazioni e Concessioni di altre Province, in merito a procedimenti autorizzativi di impianti fotovoltaici;

Dato atto che con nota Arpae PG/2024/197207 del 30.10.2024 è stata trasmessa la richiesta di integrazioni e assegnato al proponente il termine di 30 giorni per la presentazione della documentazione richiesta, allegando anche la nota prot. 9997/2024 del 10.10.2024 acquisita al PG/2024/183501, pervenuta da parte di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.;

Tenuto conto che relativamente all'Autorizzazione/concessione per l'occupazione con la recinzione dell'impianto di un'area rientrante nella zona di rispetto della SP 98, Via Canale di Bonificazione e all'apertura di un accesso carrabile sulla medesima strada, il Servizio “Infrastrutture Viarie, Gestione Strade, Patrimonio, Mobilità e Trasporti” della Provincia di Forlì-Cesena, con nota prot. 31839 del 20.11.2024, acquisita al PG/2024/209954, ha precisato che l'occupazione, con la richiesta di recinzione dell'impianto e di apertura di passo carrabile, non ricade su strada provinciale;

Dato atto che il proponente ha risposto alla richiesta di integrazioni in data 26.11.2024, con nota acquisita al PG/2024/214056-214192;

Considerato che con nota Arpae PG/2024/217810 del 02.12.2024:

- è stata condivisa con gli Enti la documentazione integrativa ricevuta da parte della ditta;
- è stato assegnato quale termine ultimo **il giorno 18 dicembre 2024**, alle amministrazioni per rendere le rispettive determinazioni di competenza formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90;
- in relazione allo svolgimento dei lavori della Conferenza di Servizi indetta con nota prot. n. PG/2024/181307 del 08.10.2024, considerata la sospensione dei tempi del procedimento intercorsa fra il 31.10.2024, data di richiesta di integrazioni (con prot. Arpae n. PG/2024/197207) e il 26.11.2024, data di arrivo delle integrazioni richieste, **è stato comunicata la scadenza del termine perentorio** di 45 giorni dalla indizione della Conferenza di Servizi (**18 dicembre 2024**), **entro il quale gli Enti/Aziende in indirizzo avrebbero dovuto rendere** ad Arpae SAC di le rispettive **determinazioni di competenza relative alla decisione oggetto della Conferenza di Servizi**, formulate in termini di assenso o dissenso, e con i requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90;
- sono state rese disponibili le determinazioni pervenute da parte degli Enti coinvolti nella Conferenza di Servizi pervenute alla data del 02.12.2024;
- sono state sollecitate le determinazioni che rimanevano ancora da acquisire entro il 18 dicembre 2024;
- è stato evidenziato, per gli Enti/aziende che non si erano ancora espressi, che la mancata comunicazione delle determinazioni relative alla decisione finale o la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti di cui al comma 3 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90, equivallesse ad assenso senza condizioni, ai sensi comma 4 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90;

Considerato entro il termine del 18.12.2024 sono prevenute Determinazioni da parte dei seguenti Enti, di cui si riportano di seguito le parti salienti:

- **Comando Militare Esercito Emilia-Romagna - Ufficio Personale Logistico e Servitù Militari** con nota acquisita da Arpae al PG/2024/148844 del 13/08/2024 ha trasmesso il Nulla-osta di competenza, nel quale viene specificato quanto segue:
 1. *In esito a quanto chiesto con il foglio in riferimento, considerata l'assenza di infrastrutture militari di interesse della Forza Armata, per quanto di competenza di questo Comando Militare, non si ravvisano impedimenti e/o contrasti alla realizzazione dell'impianto in argomento;*
 2. *Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia;*
- **Comando Interregionale Marittimo Nord - Ufficio Demanio e Infrastrutture** - Nulla-osta in merito alle servitù militari e Nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici (obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 11 e 12 della L.R. 6/95), Nota prot. n. 31370 del 09.10.2024 e acquisito da Arpae al PG/2024/148844 del 13.08.2024, nel quale viene specificato quanto segue:

"Esaminata la documentazione tecnica in riferimento, sotto il profilo demaniale, nulla osta ai soli fini militari e per quanto di competenza di questo Comando Interregionale Marittimo all'impianto in argomento, non ravvisando impedimenti o contrasti con gli interessi della Marina Militare.

Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente, nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia."
- **ROMAGNA ACQUE SOCIETA' DELLE FONTI** - Parere in merito all'eventuale interferenza dell'impianto agrivoltaico e della recinzione con rete acquedottistica in ghisa DN 1000 e relativa fascia di rispetto (buffer 12 metri), come rilevata dalla tavola dei vincoli del PTCP - nota prot. 9997/2024 del 10.10.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/183501 del 10.10.2024, nella quale si specifica quanto segue:

"(...) Si evidenzia che i terreni dove è prevista la realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle opere accessorie (recinzioni e accessi carrabili) sono posti a margine del tracciato dell'Acquedotto della Romagna costituito da una condotta interrata DN1000 in ghisa sferoidale con giunti del tipo non antisfilamento e da un serie di manufatti di sfiato e di scarico emergenti fuori terra.

Si rammenta che lungo il tracciato della condotta idrica è stata istituita a favore della scrivente società con atto N.2859/758 del 27/09/1995 a firma del Notaio Dott. (...) di Cesena una servitù di acquedotto larga complessivamente 12,00 m e una fascia di passaggio pedonale e carrabile larga

2,50 m lungo la strada carraia esistente necessaria per consentire di raggiungere l'area di proprietà della scrivente società, dove sorge la cabina di derivazione per il serbatoio idrico di Cesenatico e da cui si diramano i tratti di acquedotto che alimentano rispettivamente in direzione Nord il serbatoio di Cervia e in direzione Sud il serbatoio di Bellaria.

Dall'esame della planimetria di progetto dell'impianto fotovoltaico si rileva che l'area dove verranno installati gli elementi pannelli fotovoltaici sarà perimetrata da una recinzione: **si precisa che tale recinzione dovrà essere installata ad una distanza non inferiore a 6,00 m dall'asse della condotta idrica interrata** e cioè al di fuori della fascia di inedificabilità e che inoltre dovrà ovviamente essere mantenuto libero il passaggio lungo la strada carraia a margine dell'argine in sponda sinistra del canale Venarella.

Eventuali altre opere di variante all'impianto in oggetto, costituite da allacciamenti di elettrodotti oppure da altri impianti tecnologici e/o opere stradali di accesso all'area agrovoltica che dovessero essere previsti in attraversamento o comunque interferenti all'Acquedotto della Romagna dovranno essere preventivamente documentate con disegni particolareggiati e sottoposte alla valutazione della scrivente società.

Durante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è assolutamente vietato il deposito di materiali o di automezzi lungo la fascia di inedificabilità dell'acquedotto nonché occupare la strada carraia che dovrà essere pertanto mantenuta costantemente libera per consentire l'accesso al personale ed ai mezzi della scrivente società anche in condizioni di emergenza.”;

- **Hera S.p.A. - Struttura Operativa di Forlì-Cesena** - Parere/Nulla osta relativamente a eventuali interferenze con gli impianti di rete di competenza, nota prot. HERA n. 88330/24 del 15.10.2024, acquisita da Arpae PG/2024/186062 del 15.10.2024 con la quale si comunica l'assenza di interferenze con strutture di loro pertinenza sia per l'area destinata ad accogliere gli impianti agrovoltici a terra, sia per la nuova cabina di consegna “BONIFICA 37 FTV” e nuovo elettrodotto.
- **Arpae - SSA** - Parere relativo all'esposizione ai campi elettromagnetici, PG/2024/193692 del 25.10.2024 con le procedure dell'art. 17 della L.R. n. 44/95 (parere integrato Arpae-DSP) nel quale si riporta in particolare quanto segue:

“Considerato che:

- le valutazioni sono state effettuate in conformità a quanto indicato dalle norme tecniche di settore (Norma CEI 106-11);
- i valori d'induzione magnetica stimati risultano inferiori al limite di esposizione (100 μ T) al valore di attenzione (10 μ T) e all'obiettivo di qualità (3 μ T) previsti nel D.P.C.M. 8/07/2003 (confermando quanto stimato anche dal proponente),

si esprime parere di conformità

degli impianti elettrici oggetto di valutazione ai sensi delle norme vigenti in materia di esposizione ai c.e.m., **con le seguenti condizioni:**

1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.”;
- **Aeronautica Militare Comando 1° Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio** - Nulla-osta in merito alle varianti agli strumenti urbanistici, pervenuto ante aggiornamento del progetto, quindi riferito ai soli lotti A e B, con nota M_D AMI001 REG2024 0039390 21-11-2024, acquisita da Arpae al PG/2024/211239 del 21.11.2024, nella quale viene specificato quanto segue:
 - “1. L'intervento in epigrafe, quale descritto nella documentazione pervenuta con il foglio in riferimento, non interferisce né con sedimi/infrastrutture intestati a questa Forza Armata né con Servitù prediali o Militari (D.Lgs. 66/2010 art.10 320 e segg.) a loro servizio.
 2. Pertanto Nulla Osta relativamente ai soli aspetti demaniali di interesse di questa F.A. all'esecuzione dell'intervento di cui sopra.”;
 - **Consorzio di Bonifica della Romagna**, con nota prot. 41544 del 26.11.2024, acquisita al PG/2024/214994 del 27.11.2024, relativamente ad eventuali interferenze dell'impianto con l'area di rispetto del Canale Venone - Fosso Venarella e per l'attraversamento del canale tombinato

“Madonnina” per l’apertura di passo carrabile su Via Canale di Bonificazione, ha specificato quanto di seguito riportato:

“(…) esaminati gli elaborati trasmessi, lo scrivente Consorzio, comunica quanto di seguito riportato.

1. Premesse

L’intervento in parola è composto sostanzialmente da n.2 progetti, così sintetizzabili:

A. Impianto agrivoltaico;

B. Opere di connessione all’esistente rete elettrica di distribuzione.

2. Inquadramento e Analisi del progetto

Dal punto di vista consorziale, l’area interessata dall’impianto agrivoltaico, situata in fregio a Via Canale Bonificazione nei pressi dell’incrocio con la SS16 Adriatica, risulta compresa all’interno del bacino idraulico afferente allo scolo consorziale Venarella di Villamarina, ricompreso all’interno di un più ampio macrobacino denominato Vena e recapitante a Mare previo sollevamento meccanico.

*Relativamente al PAI, Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell’Autorità dei bacini Regionali Romagnoli, (ora Autorità distrettuale per il Fiume Po) ed al PGRA, Piano Gestione Rischio Alluvioni, l’area oggetto di intervento, ricade prevalentemente in zona di Potenziale Allagamento come da Art. 6 Direttiva di Bacino, **con tirante idrico di riferimento da cm. 50 a 150** (Tav. 256NO-SO).*

*L’area in parola viene altresì classificata ai fini di evento causato dal reticolo secondario di pianura come zona **P3 – H** alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni ed elevata probabilità.*

*La mappa del rischio derivante dal reticolo secondario di pianura, classifica inoltre l’area come **R2**, rischio medio.*

*La zona **non risulta** perimetrata tra le aree allagate a seguito degli eventi alluvionali del Maggio 2023, individuate dal Piano Speciale Preliminare e dal decreto 32/2024 dell’Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po.*

Come indicato in premessa, le opere di progetto sono così identificabili:

A. Impianto agrivoltaico

– L’intervento in esame prevede la realizzazione di un impianto per produzione energia solare all’interno di un’area agricola di Ha 7,80 circa, distinta catastalmente Fg. 21, mapp. 14,1373 e Fg. 14, mapp. 1244,1241,1246, del Comune di Cesenatico via Canale di Bonificazione.

*– Dal punto di vista consorziale, l’insediamento di progetto risulta costeggiato sul lato Nord dallo scolo consorziale **Venone**, sul lato Est dallo **scolo consorziale Madonnina** (tombinato ed ubicato all’interno del sedime stradale della via Canale Bonificazione). Sul lato Ovest è invece prevista la realizzazione da parte dello scrivente Consorzio di un’opera di difesa denominata “Costruzione cassa di laminazione arginata ed annesse opere idrauliche di regolazione a servizio del canale Madonnina a difesa delle abitazioni limitrofe”.*

Le aree destinate alla nuova opera di difesa idraulica risultano già vincolate dagli strumenti urbanistici del Comune di Cesenatico.

*Nell’ambito della realizzazione della citata cassa di espansione è prevista altresì la realizzazione di una strada di collegamento sul mapp. 1372 del Fg. 21, che verrà acquisito dal Consorzio di Bonifica a seguito di cessione bonaria con la ditta Avizoo. Ai sensi dell’Art. 3 del vigente Regolamento consorziale “...le fasce di rispetto previste dal presente regolamento ...si istituiscono per legge in caso di costruzione e/o acquisizione di nuovi canali di bonifica.”, pertanto la fascia di rispetto consorziale avente **larghezza m. 10.00** risulta già istituita a partire dal confine esterno del mapp. 1372 e graverà sul mapp. 1373.*

– Sulla base degli elaborati progettuali (Rif. Tav 03A, “Stato di Progetto-Planimetria”), si riscontra che la sola recinzione posta a delimitazione dell’insediamento di progetto ricade all’interno della fascia di rispetto consorziale.

In particolare, trattasi della porzione in fregio allo scolo Venone, in quanto collocata a m. 5.00 dal confine con il mapp. 1372 fog. 21 di nuova acquisizione, nonché della porzione prevista in fregio a via Bonificazione, anch’essa collocata internamente alla fascia di rispetto dello scolo Madonnina (Rif. Tav 03A, “Stato di Progetto-Planimetria”).

*Per le sopracitate situazioni dovrà essere richiesta apposita **autorizzazione consorziale**.*

– I moduli fotovoltaici verranno semplicemente infissi a terra tramite apposite strutture di sostegno, mantenendo invariata la permeabilità del suolo ed il loro ingombro massimo risulta al di fuori della fascia di rispetto consorziale di m. 10.00 (Rif. Tav 03A, "Stato di Progetto-Planimetria").

B. Opere di connessione all'esistente rete elettrica di distribuzione.

Per quanto concerne la connessione dell'impianto agrivoltaico all'esistente rete elettrica, e-distribuzione S.p.A. ha redatto uno specifico progetto denominato "Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata "BONIFICA 37 FTV" e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata "MARINA", con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV. Pratica n°3574/24-3697 PAR".

– Il progetto prevede l'esecuzione della nuova cabina denominata "Bonifica 37 FTV", che risulta posizionata **al di fuori** della fascia di inedificabilità dello scolo cons.le **Madonnina** avente larghezza di m. 10, il cui tracciato è ubicato all'interno del sedime stradale di via Canale di Bonificazione. Tale cabina, risulta posta sul mapp. 1373 del Fog. 21, (Rif. Tav. 02B "Stato Comparato, Cabine, Recinzioni Particolari").

– Anche per il collegamento elettrico in entra-esce alla linea denominata "Marina" esula dalla fascia di rispetto consorziale dello scolo Madonnina **non si riscontrano** interferenze.

– I piani di calpestio delle cabine elettriche e relative apparecchiature sono previsti a quota di **m. 0.65** sopra al piano di campagna esistente. Trattandosi di zona classificata ai fini di evento alluvionale causato dal reticolo secondario di pianura come **zona P3 – H** alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni ed elevata probabilità e tirante idrico di riferimento da cm. **50 a 150**, si rende necessaria una **valutazione maggiormente dettagliata** sull'effettiva altezza del tirante idrico. Il tutto al fine di determinare la quota del piano di calpestio della cabina Enel di nuova esecuzione.

3. Prescrizioni ai sensi del R.D. n.368/1904 e del Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale.

Il Regolamento consorziale vigente prevede che i canali del reticolo di bonifica una fascia di rispetto pari a m 10,00 dal ciglio canale/piede scarpa argine esterno, in dx e sx idraulica.

Qualora esista una più ampia proprietà demaniale/consorziale rispetto ai limiti sopra definiti la fascia di rispetto andrà riferita al confine della proprietà demaniale.

L'osservanza delle suddette fasce resta valida anche in presenza di canali tombinati.

La realizzazione di opere all'interno delle fasce di rispetto è subordinata obbligatoriamente alla richiesta di Concessione e/o Autorizzazione da parte del Consorzio.

Tutte le opere incidenti su canali e pertinenze di bonifica dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento di Polizia Idraulica Consorziale e dovranno essere supportate da idonea progettazione idraulica di dettaglio.

La progettazione e l'esecuzione delle opere dovranno comunque garantire il rispetto dei diritti consorziali e di terzi.

4. Invarianza Idraulica (Art.9 Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli ora Autorità di Bacino del Po)

Considerato che l'installazione del parco agrivoltaico non prevede apprezzabili interventi di trasformazione del territorio, non si ritiene necessaria la realizzazione di presidi di laminazione. Il tutto **a condizione che non** venga previsto un sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo idrico ricettore ed i deflussi vengano dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico art.9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap.7.5).

Al fine di garantire il requisito di cui sopra, **si prescrive** che l'area del parco agrivoltaico venga comunque dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali.

5. Conclusioni

Alla luce di quanto sopra esposto si esprime, nell'ambito della Conferenza di Servizi, parere **favorevole condizionato** per la realizzazione dell'impianto agrivoltaico in oggetto e relative opere di connessione, fermo restando che:

a) In merito al posizionamento altimetrico dei piani di calpestio sia della cabina elettrica, sia di tutte le infrastrutture dell'insediamento, occorrerà individuare il tirante idraulico effettivo, in quanto

*l'area oggetto di intervento risulta inserita in zona **P3 – H** alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni ed elevata probabilità con tirante idrico di riferimento da cm. **50 a 150**, nonché presentare specifica **asseverazione** in merito all'efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell'insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità all'art. 6 della Direttiva del Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico emanata dall'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli (ora Autorità Distrettuale per il Po).*

*I tiranti sono stati ottenuti da analisi morfologiche sul DTM, sul sito web **dell'Autorità di Bacino** è disponibile la cartografia in formato grid.*

- b) dovranno essere richieste n°2 specifiche autorizzazioni consorziali finalizzate alla posa di recinzione all'interno della fascia di rispetto dello scolo Venone ed alla posa di recinzione all'interno della fascia di rispetto dello scolo consorziale Madonnina.

A tale proposito, si chiede di voler inserire le domande di autorizzazione/concessione nel **PORTALE CONCESSIONI** accedendo al sito www.bonificaronagna.it link Servizi, Servizi Online.

Gli elaborati allegati alle istanze dovranno risultare conformi alle disposizioni del vigente Regolamento consorziale, nonché recepire tutte le prescrizioni impartite nel presente parere. Le prescrizioni già impartite, all'atto della formalizzazione definitiva delle richieste autorizzative, potranno essere ulteriormente integrate.”;

- **SNAM RETE GAS S.p.A.** con nota prot. 402/2024 del 02.12.2024, acquisita al PG/2024/218182, ha precisato che le opere ed i lavori necessari alla realizzazione del progetto di cui trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà, specificando altresì quanto segue:

“(…) Ad ogni buon fine, in considerazione della peculiare attività svolta dalla scrivente Società, inerente il trasporto del gas naturale ad alta pressione, è necessario, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.

Si evidenzia, infine, che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.”;

- **MINISTERO DELLA CULTURA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO:**

- con nota prot. Soprintendenza n. 12089-P del 26.07.2024, trasmessa dal proponente e acquisita da Arpae al PG/2024/148844, in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico relativamente alla linea elettrica per la connessione dell'impianto alla rete, sono state indicate alcune prescrizioni relative alle modalità da adottare per l'esecuzione delle verifiche archeologiche, che vengono inserite nel dispositivo del presente atto autorizzativo, come di seguito indicate:

[...]

Tenuto conto di quanto indicato nella Circolare n. 42 del 28/11/2023 della Direzione Generale ABAP del MiC, relativamente all'applicabilità della Verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista dall'art. 41, comma 4 del D.Lgs. 36/2023 a tutti i contratti relativi ai settori speciali;

[...]

questa Soprintendenza esprime il proprio parere favorevole, ma richiede l'attivazione di un controllo archeologico in corso d'opera al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali.

L'assistenza in corso d'opera dovrà essere affidata a ditte archeologiche qualificate, che opereranno sotto la direzione di questo Ufficio senza che alcun onere ricada su di esso. Se nel corso dei controlli archeologici si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno scavi archeologici di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Potranno inoltre essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione a questa Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati o scavi estensivi).

Al termine dei lavori e dei controlli archeologici dovrà essere consegnata una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento approvato da questa Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. Si specifica inoltre la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica anche nel caso di esito negativo.

In base alle presenti disposizioni si chiede di comunicare il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia della presente nota.

Si segnala inoltre - che nonostante l'area in oggetto non sia interessata da provvedimenti espressi di tutela e/o da procedimenti in corso - il settore di intervento per la predisposizione del fotovoltaico risulta in prossimità della principale viabilità di epoca romana e sono inoltre documentati alcuni rinvenimenti di natura archeologica che attestano la presenza di insediamenti di epoca antica. Pertanto questa Soprintendenza suggerisce di valutare la preventiva esecuzione di verifiche archeologiche in corrispondenza del settore in cui verrà impostato l'impianto al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. 42/2004) in corso d'opera. In ogni caso, si ritiene opportuno ricordare gli obblighi di denuncia di ritrovamenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004 (...);

- con nota prot. Soprintendenza n. 12294-P del 31.07.2024, acquisita da ArpaE al PG/2024/148844, in esito alla verifica preventiva dell'interesse archeologico e paesaggistico relativamente all'impianto agrivoltaico di cui in oggetto, al fine di evitare eventuali azioni di tutela in corso d'opera, ha suggerito di effettuare verifiche archeologiche preventive sull'area prevista per l'installazione dell'impianto, come di seguito indicato:

"[...] si comunica per quanto di competenza che, visti gli atti d'Ufficio e per quanto è stato possibile accertare, a oggi l'area identificata in oggetto non risulta interessata da provvedimenti di tutela emanati ai sensi del D.Lgs. 42/2004, Parte Seconda o della precedente normativa in materia, inoltre non risulta interessata da avvisi del procedimento ai sensi degli artt. 14 (Procedimento di dichiarazione) o 46 (Procedimento per la tutela indiretta) o 138 comma 3 (Avvio del procedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico) del suddetto decreto legislativo.

Per quanto attiene la tutela del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004, Parte Terza) si rimanda all'ente titolato alla tutela paesaggistica delegato dalla Regione Emilia-Romagna. Nel caso in cui le opere in esame ricadessero in area di tutela paesaggistica ai sensi della Parte III del D.Lgs. 42/2004 e fossero tra quelle per le quali sia necessario acquisire la preventiva autorizzazione paesaggistica, si dovrà presentare istanza all'Amministrazione Comunale territorialmente competente al rilascio della suddetta autorizzazione ai sensi dell'art. 146 del suddetto decreto legislativo.

In merito alla tutela archeologica, si segnala che - nonostante l'area in oggetto non sia interessata da provvedimenti espressi di tutela e/o da procedimenti in corso - il settore di intervento risulta in prossimità della principale viabilità di epoca romana e sono inoltre documentati alcuni rinvenimenti di natura archeologica che attestano la presenza di insediamenti di epoca antica. Pertanto questa Soprintendenza suggerisce di valutare la preventiva esecuzione di verifiche archeologiche al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. 42/2004) in corso d'opera. In ogni caso, si ritiene opportuno ricordare gli obblighi di denuncia di ritrovamenti fortuiti di cui all'art. 90 del D.Lgs. 42/2004.";

- con nota prot. Soprintendenza n. 20510-P del 11.12.2024, acquisita da ArpaE al PG/2024/224312, ha espresso il parere conclusivo richiamando il parere precedentemente espresso, come di seguito riportato:

"In riferimento al procedimento indicato in oggetto, questa Soprintendenza conferma quanto indicato nella nota prot. n. 12294 del 31/07/2024, in cui si indica che nell'area oggetto di

intervento non sono presenti beni archeologici tutelati e non risultano avviati procedimenti di tutela ovvero procedure di accertamento della sussistenza di beni archeologici.

Si rileva contemporaneamente che il settore di intervento risulta in prossimità della principale viabilità di epoca romana (via Popilia) e sono inoltre documentati alcuni rinvenimenti di natura archeologica che attestano la presenza di insediamenti di epoca antica.

Pertanto questa Soprintendenza conferma l'opportunità di valutare la preventiva esecuzione di verifiche archeologiche al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. 42/2004) in corso d'opera. Si ricorda inoltre che nel caso di rinvenimento di livelli e/o di reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del Codice dei Beni Culturali (D.Lgs. 42/2004).”;

- **Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale**, con nota prot. 34422 del 17.12.2024, acquisita da ArpaE al PG/2024/228775 ha trasmesso il parere di competenza relativo alla compatibilità al PTCP specificando quanto di seguito riportato:

“(…) **Vista** la richiesta di parere in merito alla conformità alla strumentazione sovraordinata (PTCP) dell'impianto e della linea elettrica per la connessione all'impianto di rete.

Costatato che il progetto (v. elaborato 11 - Relazione tecnica) prevede l'installazione di n. 3 impianti fotovoltaici a terra, ciascuno della potenza di 999,60 kWp, per una potenza complessiva di 2.998,80 kWp da installarsi nel Comune di Cesenatico su un terreno distinto catastalmente al foglio n. 21 mappali 74-1373 e foglio n. 14 mappali 1244-1241-1246, di proprietà della Soc. agricola Avizoo sas ed aventi un'estensione di mq 78.291. In prossimità di ciascun impianto verrà installata una cabina utente, collegata ad un'ulteriore cabina generale, che in parte ospiterà apparecchiature utente ed in parte sarà destinata ad E-Distribuzione; quest'ultimo manufatto, denominato “Bonifica 37 FTV”, in monoblocco di c.a.p., sarà posizionato su via Canale Bonificazione, al di fuori dell'area di rispetto stradale. Da tale cabina partirà un elettrodotto a 15 kV in doppio cavo interrato, progettato e realizzato a cura di E-Distribuzione, che avrà una lunghezza di circa 50 mt e interesserà terreno naturale di proprietà privata.

Visti gli approfondimenti istruttori effettuati da questo Servizio sulle opere in progetto, in relazione al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) vigente, approvato con delibere del Consiglio Provinciale n. 1595 del 31/07/2001 (componente paesistica), n. 68886/146 del 14/09/2006 (componente insediativo-infrastrutturale), n. 70346/146 del 19/07/2010 (Variante integrativa) e n. 103517/57 del 10/12/2015 (Variante specifica adottata ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000); si riscontra che le opere dell'intervento come sopra descritto ricadono in:

· **Tav. 1 “Unità di paesaggio”:** **Unità n. 6b “Paesaggio agricolo del retroterra costiero”;** “Aree interessate da forte criticità idrologica”; “Aree pianificate - Verde pubblico di progetto” (si specifica che allo stato attuale, nel PUG del Comune di Cesenatico, l'area interessata dall'impianto e dalla linea elettrica risulta zonizzata come “Territorio rurale periurbano”).

· **Tav. 2 “Zonizzazione Paesistica”:** “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” di cui all'art. 28 zona B.

· **Tav. 3 “Carta Forestale e dell'uso dei Suoli”:** “Sistema delle aree agricole” di cui all'art. 11.

· **Tav. 4 “Dissesto e vulnerabilità territoriale”:** “Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche” di cui all'art. 28 zona B; “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità – Depositi alluvionali” di cui all'art. 27; “Aree soggette a subsidenza” di cui all'art. 46.

· **Tav. 5 “Schema di assetto territoriale”:** “Ambiti agricoli a limitata capacità d'uso dei suoli” di cui all'art. 72 comma 3 lett. a); “Ambiti pianificazione previgente” (allo stato attuale, nel PUG del Comune di Cesenatico, l'area interessata dall'impianto e dalla linea elettrica risulta zonizzata come “Territorio rurale periurbano”); “Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola” di cui all'art. 74; “Limite all'insediamento di strutture zootecniche” di cui all'art. 79 (non pertinente al progetto presentato).

· **Tav. 5A “Zone non idonee allo smaltimento rifiuti”:** Tavola non pertinente al progetto presentato.

· **Tav. 5B “Carta dei vincoli”:** “Fascia di rispetto stradale” (lungo il confine est dell'area di intervento); “Fascia di rispetto da Acquedotto della Romagna” (lungo il confine nord dell'impianto agrovoltico in progetto); “Territorio pianificato”.

· **Tav. 6 “Rischio sismico - Carta delle aree suscettibili di effetti locali”:** “Zona 5 - Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche” di cui all'art. 47.

Per quanto riguarda l'interessamento di “Zone ed elementi caratterizzati da potenziale instabilità - Depositi alluvionali” di cui all'art. 27, si specifica che trattasi di area sostanzialmente pianeggiante e data la tipologia costruttiva dell'impianto si ritiene che lo stesso non possa essere causa di influenza negativa sulle condizioni di stabilità dell'area.

Considerato quanto sopra descritto, trattandosi di un intervento previsto all'interno di un'area attualmente zonizzata come territorio agricolo periurbano del Comune di Cesenatico, non si ravvisano vincoli ostativi rispetto agli strumenti di pianificazione sovraordinata e si attesta la compatibilità al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) dell'impianto agrovoltaiico e della linea elettrica per la connessione alla rete di distribuzione.

Si segnala tuttavia che l'area interessata dal progetto ricade all'interno di "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'**art. 28 zona B**, per le quali **si prescrive** che in fase di costruzione dell'impianto vengano adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare la possibile contaminazione del sottosuolo e della falda e che in fase di esercizio la pulizia dei moduli fotovoltaici venga effettuata unicamente con acqua, senza l'aggiunta di detersivi, al fine di non disperdere sul suolo alcun tipo di inquinante.”;

- **AUSL della Romagna Sede di Cesena - Dipartimento di Sanità Pubblica** ha trasmesso il parere di competenza prot. 333926 del 18.12.2024, acquisito da Arpae al PG/2024/229297 del nel quale viene riportato quanto segue:

“[...] si esprime, per quanto di specifica competenza della scrivente U.O. Igiene e Sanità Pubblica, parere favorevole, nel rispetto dei contenuti del relativo parere di ARPAE SSA e a condizione che:

nella fascia di rispetto, (coincidente con la distanza di prima approssimazione-DPA) attorno ai componenti dell'impianto agrovoltaiico e opere connesse capaci di generare campi elettromagnetici, non dovranno essere previste strutture (anche se amovibili) e non dovranno essere svolte attività lavorative che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore al giorno.

Il presente parere si riferisce ai voltaggi ed ai dimensionamenti indicati nella documentazione costituente l'attuale progetto. Nel caso in cui gli stessi dovessero subire modifiche, dovrà essere richiesta una nuova valutazione.”;

- **Comune di Cesenatico** - Parere di competenza del Settore 4 Edilizia Privata - SUE con nota prot. 64099 del 18.12.2024, acquisita da Arpae al PG/2024/229479 ha comunicato quanto segue:

“(...) Viste le “Linee Guida in materia di Impianti Agrivoltaiici” redatte dal Ministero Dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica in data 27/06/2022.

Viste integrazioni prodotte dalla Società Avizoo, in fase di conferenza di servizi, ed in particolare gli allegati 15-16 e 17, relazione agronomica integrata Kw 2999 a firma del Dott. Agr. [...], dove viene dimostrato che l'impianto “agrovoltaiico avanzato” [n.d.r. - deve ritenersi un refuso, in quanto l'impianto è stato presentato come “agrovoltaiico”, non come “agrovoltaiico avanzato”] rispettando i punti ABC e D [n.d.r. - deve ritenersi un refuso in quanto l'impianto rispetta i requisiti A, B e D2, ma non rispetta il requisito C] della parte seconda comma 2.2 delle citate linee guida.

Visto che l'intervento ricade parzialmente, per la nostra cartografia di riferimento, in area vincolata (Cassa Espansione Consorzio Bonifica), si chiarisce che non ci sono sovrapposizioni di fatto tra l'impianto agrovoltaiico e la cassa in quanto la zonizzazione rappresentata nelle tavole del PUG, eccede il perimetro di progetto dell'area indicata.

Si esprime parere Favorevole Condizionato all'espressione del Consiglio Comunale per la ripermetratura del vincolo (cassa espansione) che avverrà contestualmente alla localizzazione, nello strumento urbanistico, della linea elettrica.

Si precisa inoltre, che sono state attivate le procedure per la D.I.L. relativa al cavo sotterraneo per l'allacciamento alla nuova cabina elettrica sita in Via Canale di Bonificazione e che per quest'ultima è stata fatta richiesta di rilascio di un nuovo Passo Carraio, per l'espletamento della procedura sarà necessario il rilascio favorevole della Polizia Locale.

Si ricorda che la quota della Cabina di trasformazione, nella posizione indicata dagli elaborati grafici, dovrà essere realizzata a +0.50 m dal terreno circostante, come da indicazioni riportate nelle Norme del PUG, e dovrà essere considerata come punto di riferimento per il posizionamento dei tre Box, di progetto, che dovranno essere montati alla stessa quota altimetrica della cabina.

Poiché tutta l'area è soggetta a potenziale allagamento, con tirante idrico pari a 50 cm, restano a carico del soggetto proponente le valutazioni di eventuali misure protettive dell'impianto.”;

Considerato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 14-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i., la mancata comunicazione entro il termine del 18.12.2024 della determinazione di competenza da parte di un

Ente o soggetto coinvolto nella Conferenza di Servizi equivale ad un assenso senza condizioni e che, pertanto, sono stati considerati come acquisiti i suddetti assensi impliciti:

- **Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione civile dell'Emilia-Romagna** - Nulla-osta ai sensi del R.D. 29/07/1927 n. 1443 (ricerca e coltivazione delle miniere);
- **2i Rete Gas S.p.A.** - Parere/Nulla osta relativamente a eventuali interferenze con gli impianti di rete di competenza;
- **Fibercop S.p.A** - Parere di competenza in merito all'eventuale interferenza con reti elettroniche di telecomunicazione;
- **ENAC** - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile - Dipartimento Sicurezza - Area Infrastrutture Aeroportuali - Direzione Operazione di Venezia - Parere/nulla osta in merito alla sicurezza del volo;
- **ENAV** - Ente Nazionale di Assistenza al Volo - Direzione Navigazione Aerea - Progettazione spazi Aerei - Settore Ostacoli - Parere/nulla osta in merito alla sicurezza del volo;

Tenuto conto che le condizioni e prescrizioni, indicate ai fini dell'assenso nelle determinazioni sopra richiamate delle amministrazioni e dai gestori di beni o servizi pubblici coinvolti nella Conferenza di servizi, potevano essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza di servizi, come previsto all'art. 14-bis, comma 5 della L. 241/90 e s.m.i.;

Valutato pertanto che l'acquisizione dei succitati assensi, anche impliciti, consente di concludere positivamente la Conferenza di servizi senza la necessità di svolgere la riunione in modalità sincrona di cui alla lettera d) del comma 2. dell'art. 14-bis della L. 241/90;

Ritenuto congruo concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria, stabilendo che vi sono le condizioni per procedere al rilascio della autorizzazione unica relativa all'istanza di cui in oggetto, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, nel rispetto delle prescrizioni contenute nei pareri acquisiti, come sopra citati, fatti salvi:

- l'espressione del Consiglio Comunale di Cesenatico in merito alla ripermetratura del vincolo (cassa espansione) che avverrà contestualmente alla localizzazione, nello strumento urbanistico, della linea elettrica;
- il rilascio delle concessioni del Consorzio di Bonifica indicate nella condizione b) riportata nelle conclusioni del parere del Consorzio di Bonifica sopra riportato, acquisito al PG/2024/214994 del 27.11.2024;
- il rilascio dell'autorizzazione del Passo Carraio per l'accesso alla nuova cabina elettrica, vincolata al rilascio del parere favorevole della Polizia Locale e del Servizio viabilità comunale;

Dato atto che il proponente, in sede di risposta alla richiesta integrazioni, ha presentato le asseverazioni di cui all'art. 8 comma 4-bis della L.R. n. 8/2023, acquisite al PG/2024/214056 del 26.11.2024, necessarie per l'approvazione della localizzazione della linea senza necessità di variante urbanistica;

Precisato che, il Comune di Cesenatico, per le vie brevi, ha comunicato ad Arape la necessità di chiedere al Consorzio di Bonifica della Romagna chiarimenti in merito all'esistenza o meno di possibili interferenze del progetto in esame con la cassa di espansione consorziale in progetto;

Tenuto conto che la richiesta indicata al capoverso precedente, indirizzata al Consorzio di Bonifica, è stata inoltrata da Arpae con la nota di richiesta integrazioni, trasmessa alla ditta e agli enti in data 30.10.2024 e registrata al prot. PG/2024/197207;

Dato atto che il Consorzio di Bonifica, nel parere favorevole sopra richiamato, trasmesso con nota prot. consorziale n. 41544 del 26.11.2024, acquisita al PG/2024/214994 del 27.11.2024, ha specificato che le aree destinate alla nuova opera di difesa idraulica risultano già vincolate dagli strumenti urbanistici del Comune di Cesenatico;

Considerato inoltre che il Comune di Cesenatico, con nota prot. 64099 del 18.12.2024 ha trasmesso il parere favorevole condizionato all'espressione del Consiglio Comunale per la ripermetratura del vincolo della cassa di espansione e contestuale localizzazione della nuova linea di MT nello strumento urbanistico vigente;

Tenuto conto di quanto sopra esposto, il Comune di Cesenatico con nota prot. 6152 del 06.02.2025, acquisita da Arpae al PG/2025/23865, ha trasmesso la **Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28.01.2025**, della quale si riporta un estratto sugli aspetti più salienti sopra descritti:

“ (...) Considerato che:

- ✓ l'impianto agrivoltaico, i tracciati delle linee di media tensione e l'allestimento elettromeccanico della nuova cabina di MT in oggetto, ai sensi del PUG vigente, ricadono in:
 - Territorio rurale periurbano (Art. 8.6.1);
 - Fascia di rispetto stradale;
 - Fascia di rispetto Consorzio di Bonifica;
 - Dotazione ecologico-ambientale (cassa di espansione), per una porzione di recinzione;
 - Aree di pericolosità idraulica P2 - RSP – (PGRA -Parte III Riduzione dei Rischi – Titolo II Rischio idraulico – N1);
 - Aree di pericolosità idraulica P3 - RSP – (PGRA -Parte III Riduzione dei Rischi – Titolo II Rischio idraulico – N1);
 - Aree di pericolosità idraulica P2 - RP – (PGRA -Parte III Riduzione dei Rischi – Titolo II Rischio idraulico – N1);

per quanto riguarda il P.T.C.P., le opere proposte ricadono e attraversano:

- ✓ Sistema forestale boschivo (Art. 10 PTCP);
- ✓ Seminativi (Art. 11 del PTCP);
- ✓ Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei (Art. 28 PTCP);
- ✓ Aree suscettibili di amplificazione per caratteristiche stratigrafiche (Art. 47 PTCP).

Dato atto che il Tecnico ha presentato le asseverazioni di cui all'art. 8, comma 4bis della L.R. n. 8/2023, relative all'assenza di contrasto tra l'intervento e le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti;

Appurato che:

- le linee elettriche e l'allestimento elettromeccanico delle nuove cabine di MT/BT, in progetto, non sono rappresentate negli elaborati cartografici del P.U.G.;
- da una sovrapposizione, tra la cartografia di riferimento e il progetto presentato da Avizoo, si denota che l'intervento ricade parzialmente in area vincolata a Dotazione ecologico-ambientale (cassa di espansione), per una porzione di recinzione, in quanto la zonizzazione rappresentata nelle tavole del PUG, per mero errore materiale, eccede rispetto al reale perimetro della cassa di espansione che verrà realizzata dal Consorzio di Bonifica;

Tenuto conto del *Parere di Competenza Favorevole rilasciato dal Consorzio di Bonifica*, rif. prot. partenza n. 41544 del 27.11.2024, dal quale si evince che le 2 opere (cassa di espansione e impianto agrivoltaico) non interessano aree che si sovrappongono ma risultano adiacenti;

Tenuto conto del parere rilasciato dalla Provincia di Forlì Cesena, Servizio Pianificazione Territoriale, di cui al ns. prot. 64076/20241, che attesta la compatibilità dell'intervento in oggetto, al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP);

Ritenuto pertanto di prendere atto del progetto proposto da Avizoo all'interno dello strumento urbanistico vigente, apportandovi quelle modifiche che si rendono necessarie in quanto l'opera, seppur compatibile con la strumentazione urbanistica, non risulta puntualmente localizzata;

Ritenuto, in conseguenza, di modificare la cartografia del P.U.G., localizzando il tracciato della nuova linea elettrica e l'allestimento elettromeccanico della nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "Bonifica 37 FTV", in oggetto, nonché rettificando il perimetro dell'area vincolata a Dotazione Pubblica Cassa di Espansione;

Precisato che le modifiche cartografiche sono rappresentate negli stralci planimetrici allegati alla presente deliberazione, denominati:

- "Tavola Lt7 vigente del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata "BONIFICA 37 FTV" e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata "MARINA", con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV.";
- "Tavola Lt7 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata "BONIFICA 37 FTV" e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata "MARINA", con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV.";

- *“Tavola St5 vigente del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”.”;*
- *“Tavola St5 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”.”;*

Visto che l'argomento è stato esaminato dalla Commissione Consiliare Pianificazione Territoriale ed Ecologia nella seduta del 23.01.2025;

Visto il parere espresso ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D. Lgs. n. 267/00 del responsabile del competente settore in ordine alla regolarità tecnica, non essendo nella fattispecie dovuto il parere della regolarità contabile;

(...)

Con votazione unanime, resa per alzata di mano,

DELIBERA

- *di prendere atto della realizzazione di un impianto Agrivoltaico avanzato in via Canale Bonificazione in quanto conforme alla pianificazione territoriale ai sensi del combinato disposto della L.R. 8/2023 e D.L. 199/2021 comma 8 alla lettera c-ter;*
- *di dare atto che la proposta è urbanisticamente compatibile e conforme ai sensi dell'art. 8 comma 4bis della LR 8/2023 come modificata dalla Legge Regionale 14 giugno 2024 n. 7 e dalla Legge Regionale 1° luglio 2024, n. 11, e che il recepimento cartografico della variante nelle tavole del PUG, sarà effettuato ad avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica da parte di ARPAE-SAC;*
- *di recepire il progetto di cui all'oggetto, rappresentato negli elaborati limitatamente al nuovo tracciato elettrico a 15kV ed all'allestimento elettromeccanico della nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata “Bonifica 37 FTV”, mediante una modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:*
 - *“Tavola Lt7 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata “BONIFICA 37 FTV” e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata “MARINA”, con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV.”;*
- *di rettificare e riperimetrare il vincolo della dotazione ecologica ambientale (cassa di espansione) poiché per mero errore materiale è eccedente al reale perimetro dell'opera, mediante una modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:*
 - *“Tavola St5 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”;*
- *di dare atto che la presente deliberazione non esimerà l'avente titolo dal dover richiedere, successivamente, opportuno titolo abilitativo edilizio necessario alla realizzazione del fabbricato cabina “BONIFICA 37 FTV” che ospiterà l'allestimento elettromeccanico dell'impianto in progetto;*
- *di dare ulteriormente atto che la localizzazione cartografica dell'opera in progetto nel vigente P.U.G. approvato, diverrà efficace ad avvenuta conclusione del procedimento di Autorizzazione Unica in capo ad Arpa-e-SAC, e pertanto, i relativi Stralci cartografici di variazione alla strumentazione urbanistica comunale saranno pubblicati sul sito internet del Comune a partire da tale data;*
- *di trasmettere il presente provvedimento ad Arpa-e – Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena – Area Est, per il seguito di rispettiva competenza;*

Inoltre in ragione dell'urgenza di provvedere, con voto unanime, reso per alzata di mano,

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.”;

Tenuto conto che il proponente, con nota acquisita al prot. PG/2024/223069 del 10/12/2024, ha inviato documentazione in risposta alla condizione b) indicata nelle conclusioni del parere del Consorzio di Bonifica sopra riportato, acquisito al PG/2024/214994 del 27.11.2024, con cui:

- è stata richiesta la concessione per la realizzazione di opere all'interno della fascia di rispetto dello Scolo consorziale Madonnina e per il tombinamento di un tratto dello stesso;
- è stata esclusa la realizzazione della recinzione nella fascia di rispetto del Canale consorziale Venone, con la precisazione che la recinzione verrà realizzata nella particella catastale n. 1373 del foglio 21, al di fuori della fascia di rispetto di 10 metri;

Considerato che, in data 04.03.2025, con nota prot. 7612, acquisita al PG/2025/41842, è stato trasmesso il Provvedimento di Autorizzazione/Concessione n. 2025083, rilasciato dal Consorzio di Bonifica della Romagna in data 25.02.2025, corredato dai relativi elaborati grafici, riguardante l'interferenza con il Canale di bonifica MADONNINA Trasversale (tombinato), con il quale nello specifico si AUTORIZZA a:

- realizzazione di un piazzale in stabilizzato e ghiaio a servizio di una nuova cabina elettrica, in progetto, prospiciente Via Canale Bonificazione, in fascia di rispetto al canale MADONNINA Trasversale (tombinato), per un fronte di circa 17 m in sx idraulica del canale. Il piazzale occuperà la fascia di rispetto dai pressì del canale fino ai 10 m.
- realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata verde e pali in acciaio h tot. 200 cm, e retrostante siepe accessoria, il tutto in fascia di rispetto al canale MADONNINA Trasversale (tombinato), ad una distanza maggiore di 5 m dal manufatto di tombinamento in sx idraulica.

nel rispetto di una serie di prescrizioni generali, che vengono riportate direttamente nel dispositivo del presente atto;

Tenuto conto che, nella lettera di trasmissione del Provvedimento del Consorzio di Bonifica, è inoltre riportata la seguente ulteriore prescrizione:

- le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno essere presentate tramite il portale concessioni consorziali, collegandosi al seguente indirizzo: <https://sportellovirtuale.bonificaromagna.it/login>;

Considerato che, in data 12/02/2025 sono scaduti i termini di validità della Soluzione Tecnica Minima Generale (STMG) per la realizzazione della linea elettrica di rete per la connessione, così come indicata nel preventivo di connessione allegato all'istanza e che non è stato possibile rilasciare l'autorizzazione unica relativa all'impianto in oggetto entro il termine sopra indicato;

Dato atto che, con nota PG/2025/25571 del 10.02.2025, Arpaè ha ritenuto necessario comunicare ad E-Distribuzione e alla ditta proponente, che il procedimento di cui trattasi non avrebbe potuto concludersi entro il termine sopra indicato, ma ha altresì precisato che, alla luce dei pareri favorevoli pervenuti da parte degli enti coinvolti nella conferenza di Servizi per le rispettive competenze, sussistevano tutte le condizioni per una conclusione positiva dell'iter autorizzativo;

Tenuto conto che, con la nota sopra indicata, è stata richiesta all'ente gestore E-Distribuzione la verifica delle condizioni di fattibilità e realizzabilità della STMG individuata con codice di rintracciabilità 359214986 al fine di poter garantire l'impegno della potenza assegnata all'impianto anche oltre i termini stabiliti dalla soluzione tecnica e fino al rilascio dell'atto autorizzativo;

Visto che, in data 20.02.2025, è stata acquisita al PG/2025/32804 la comunicazione con la quale E-Distribuzione ha comunicato l'esito positivo della verifica di cui sopra, confermando in via definitiva, ai sensi di quanto disposto dall'art. 33 TICA, la persistenza della Soluzione Tecnica Minima Generale e delle condizioni di realizzabilità della soluzione tecnica di connessione riportata nel preventivo di connessione;

Tenuto conto che, al paragrafo n. 7 dell'elaborato "*Punto 10b - Relazione agronomica*", datato 25 novembre 2024, acquisito al PG/2024/214056 del 26.11.2024 e contrassegnato con la sigla [41B], viene dimostrato il rispetto del requisito D2 "*Monitoraggio della continuità dell'attività agricola*" descritto nel capitolo 2 delle "*Linee Guida in Materia di impianti agrivoltaici*" e al capitolo n. 5 della norma CEI-PAS 82-93 -2023-12 (revisione del mese di dicembre del 2023), specificando quanto segue:

"Gli elementi da monitorare nel corso della vita dell'impianto sono:

- 1. l'esistenza e la resa della coltivazione;*
- 2. il mantenimento dell'indirizzo produttivo;*

Per tale monitoraggio è prevista una relazione agronomica con cadenza annuale che terrà conto di tutti i

parametri produttivi previsti, inoltre l'azienda dovrà aderire alla rilevazione con metodologia RICA, dando la disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata.”;

Ritenuto pertanto congruo, ai fini del monitoraggio della continuità dell'attività agricola, inserire quanto previsto al paragrafo n. 7 della relazione agronomica, come sopra riportato, tra le prescrizioni del presente atto autorizzativo;

Atteso che:

- il tecnico incaricato dal proponente, nell'elaborato denominato “*Dichiarazione di Rispetto dei requisiti DGR 214/2023*”, acquisito in sede di presentazione istanza al PG/2024/148840 e contrassegnato con la sigla [8], ha dichiarato che l'area in cui è prevista l'installazione dell'impianto risulta idonea ai sensi della lettera c-ter) dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021, in quanto racchiusa entro un perimetro di 500 metri dall'area utilizzata per la propria attività dalla Società I.C.A. “Industria Chimica Adriatica”;
- l'area utilizzata dalla Società I.C.A. “Industria Chimica Adriatica” per la propria attività risulta classificata nei piani urbanistici come area produttiva, tuttavia tale installazione non può essere considerata come impianto industriale o stabilimento definito ai sensi dall'articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e pertanto non può essere attestata l'idoneità dell'area di installazione dell'impianto agrivoltaico ai sensi del punto c-ter) 2) dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- le aree ricomprese punto c-ter) 1) dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021 non rientrano tra le esclusioni dall'applicabilità dell'art. 20 c. 1-bis del D.Lgs. n. 199/2021, introdotto dal D.L. n. 63/2024, come modificato in fase di conversione dalla Legge n. 101/2024 e pertanto non risultano idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici a terra;
- con la documentazione presentata in risposta alla richiesta di integrazioni, il proponente ha attestato che l'impianto di cui trattasi rispetta i requisiti A, B, D2 descritti nel capitolo 2 delle “*Linee Guida in Materia di impianti agrivoltaici*” e del capitolo n. 5 della norma CEI-PAS 82-93 - 2023-12 (revisione del mese di dicembre del 2023) e pertanto risulta classificabile come “**Impianto agrivoltaico**”, così come documentato nell'elaborato “*Punto 10a - Integrazione Relazione Agronomica*”, datato 25 novembre 2024, documento contrassegnato con la sigla [41A] e con l'elaborato “*Punto 10b - Relazione agronomica*”, datato 25 novembre 2024 (data sopralluogo 22.07.2024), documento contrassegnato con la sigla [41B];
- l'impianto in quanto classificato come “**impianto agrivoltaico**” non rientra nei divieti prescritti per gli impianti fotovoltaici dal decreto D.L. n. 63/2024, indicati al comma 1-bis dell'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021; l'**idoneità dell'area** per l'installazione dell'impianto asserita nella dichiarazione del tecnico incaricato dal proponente deve quindi ritenersi riferita **punto c-ter) 1)** del medesimo art. sopra citato (aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere);
- la potenza dell'impianto risulta inferiore alla soglia prevista per l'assoggettabilità all'Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 per gli impianti fotovoltaici da realizzarsi a terra in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021;
- il procedimento di Autorizzazione Unica ex art. 12 commi 3 e 4 del D.Lgs. n. 387/03 è stato attivato in forma volontaria dal proponente, in quanto il progetto poteva essere assoggettato a Procedura Abilitativa Semplificata ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 28/2011 di competenza comunale;
- in fase di presentazione dell'istanza, la società proponente, in merito alla disponibilità dell'area interessata dall'installazione dell'impianto agrivoltaico, ha presentato dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000 (atti acquisiti al PG/2024/148844 del 13.08.2024), contrassegnati con la sigla [26];
- il progetto presentato non risulta soggetto a procedura di verifica di assoggettabilità a V.I.A. (screening), dal momento che la potenza di picco prevista per l'impianto risulta pari a 2.998,80 kWp, quindi inferiore alle soglie di cui alla L.R. n. 4/2018 e al D.Lgs. n. 152/06, in virtù dell'estensione delle stesse determinata dall'articolo 47, comma 11-bis D.L. n. 13/2023 e s.m.i.(convertito dalla Legge n. 41/2023) per gli impianti fotovoltaici a terra situati in area idonea come definita dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 199/2021.

- E-Distribuzione S.p.A., convocata in qualità di gestore di rete, ha rilasciato il preventivo per l'allacciamento alla rete dell'impianto di cui trattasi, come da Elaborato n. 4 "*TICA E-distribuzione*" (documento contrassegnato con la sigla [4A] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024); il preventivo è stato accettato dal proponente come da Elaborato n. 4a "*Accettazione TICA*" (documento contrassegnato con la sigla [4B] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024);
- l'elettrodotto in media tensione per la connessione dell'impianto agrovoltaiico alla rete di distribuzione elettrica, soggetto a DIL (Denuncia di Inizio Lavori) ai sensi dell'art. 8 comma 3 della L.R. 8/2023, è complessivamente descritto negli elaborati:
 - n. 11 - *Relazione tecnica* (documento contrassegnato con la sigla [11] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 13a - Disegno 3574-24-3697 PD Progetto Definitivo (documento contrassegnato con la sigla [13A] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 13b - Disegno 3574-24-3697 PART (documento contrassegnato con la sigla [13B] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 13c - Dichiarazione Aereo Interrato 2024 (documento contrassegnato con la sigla [13C] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 15 - TAV. 01 - STATO ATTUALE Planimetria - Mappa catastale - Estratto PRG - Vista aerea, luglio 2024 (documento contrassegnato con la sigla [15] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 16 - TAV. 02A - STATO COMPARATO Planimetria - Mappa catastale - Sezione strutture sostegno, luglio 2024 (documento contrassegnato con la sigla [16] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 17 - TAV. 02B - STATO COMPARATO Particolare cabine - Recinzioni e siepe - Accesso - Strutture sostegno, luglio 2024 (documento contrassegnato con la sigla [40A] acquisito al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024 conservato in atti);
 - n. 18 - TAV. 03A - STATO PROGETTO Planimetria - Mappa catastale - Sezione strutture sostegno, luglio 2024 (documento contrassegnato con la sigla [18] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti);
 - n. 19 - TAV. 03B - STATO PROGETTO Particolare cabine - Recinzioni e siepe - Accesso - Strutture sostegno, luglio 2024 (documento contrassegnato con la sigla [40B] acquisito al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024 conservato in atti);
 - n. 20 - DIL per elettrodotto (data 12-08-2024) (documento contrassegnato con la sigla [20] acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 conservato in atti)
- tale impianto "agrovoltaiico" è dotato di rete per la connessione per una lunghezza complessiva di 50 m in cavo elicordato interrato, sarà realizzato nel Comune di Cesenatico su un terreno distinto catastalmente al Foglio 21 Particelle 74-1373 e al Foglio 14 particelle 1244-1241-1246 ed in linea generale sarà così composto:
 - sarà costituito da 3 impianti agrovoltaiici a terra della potenza ciascuno di 999,60 kWp, per una potenza complessiva di 2.998,80 kWp;
 - saranno installati in totale 5.040 pannelli da 595 W in silicio monocristallino, disposti su strutture denominate "inseguitori", inserite nel terreno mediante "puntazze" di profondità adeguata e senza apporto di cemento, in modo da evitare interventi edilizi significativi o impermeabilizzazioni del suolo;
 - è prevista la realizzazione di una nuova cabina secondaria denominata n. DE102783959 "BONIFICA 37 FTV", che sarà collegata alla linea elettrica aerea esistente denominata "MARINA" tramite la posa di una nuova linea elettrica MT a 15 kV in doppia terna;
- la costruzione dell'impianto di rete per la connessione, descritto ai punti precedenti, sarà effettuata da E-Distribuzione S.p.A.;
- l'impianto di rete per la connessione entrerà a far parte della rete di distribuzione dell'energia elettrica gestita da E-Distribuzione S.p.A.;
- per l'impianto di rete per la connessione non è previsto l'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a seguito della dismissione dell'impianto di produzione di energia elettrica, come previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003, che potrà rimanere nelle disponibilità del gestore della rete di distribuzione

elettrica;

- l'impianto risulta ubicato all'esterno dei siti Natura 2000 e non rientra nelle casistiche previste dalla Tabella F della DGR n. 1191/2007, per cui non è soggetto alla procedura di Valutazione di Incidenza;
- l'impianto in progetto non è classificabile come ostacolo/pericolo per la navigazione aerea civile, come asseverato dal progettista nell'Elaborato n. 14 "*Dichiarazione ENAC*" (documento contrassegnato con la sigla [14]) acquisito in fase di istanza al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 e pertanto non risulta necessario il rilascio del parere ENAC;
- il progettista, con dichiarazione acquisita al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024, ha asseverato di avere esperito le verifiche di interferenza con opere minerarie per ricerca, coltivazione e stoccaggio di idrocarburi, secondo le procedure di semplificazione previste dalla Direttiva Direttoriale del 11 giugno 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico, e di non aver rilevato alcuna interferenza con i titoli minerari vigenti, per cui, secondo la Direttiva sopra citata, la dichiarazione presentata equivale a pronuncia positiva da parte dell'amministrazione mineraria prevista dall'articolo 120 del R.D. n. 1775/1993 (documento contrassegnato con la sigla [13d]);
- il nulla-osta per interferenze con impianti fissi ai sensi dell'art. 120 R.D. 11/12/1933 n. 1775, rilasciato dall'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, in questo caso non risulta necessario in quanto è stato trasmesso un documento col quale il progettista dell'opera dichiara, sotto la propria responsabilità, che l'impianto e le opere connesse sono localizzati ad una distanza superiore a 30 m da impianti di trasporto pubblico (ferrovie, filovie, impianti a fune), assumendo le responsabilità correlate all'attendibilità dei dati forniti e attestando pertanto che non sono previste interferenze con tali impianti (documento contrassegnato con la sigla [44] acquisito al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024);
- la dichiarazione asseverata da professionista abilitato e relativi allegati (inviata dal progettista al Ministero delle Imprese e del Made in Italy e trasmessa ad Arpae acquisito al PG/2024/148840 del 13.08.2024 e contrassegnato con la sigla [13c]), ai sensi dell'art. 56 del D. Lgs. 259/2003 "interferenze con reti di comunicazione elettronica", così come modificato dal D. Lgs. 48/2024, sostituisce il nulla osta ministeriale;
- il proponente, con la risposta alle integrazioni, ha trasmesso il riscontro della Regione Emilia-Romagna (registrato al Prot. reg. n. 1262468.U del 14/11/2024 e acquisito da Arpae al PG/2024/214056) alla richiesta di verifica della conduzione agricola e dell'eventuale presenza di colture certificate nell'area prevista per l'installazione dell'impianto, ai sensi della D.G.R. n. 693/2024, in cui è riportato quanto segue:
 - da quanto emerso dalla consultazione della banca dati dell'Anagrafe regionale delle aziende agricole, per le particelle catastali indicate nella documentazione fornita è desumibile una conduzione agricola;
 - le particelle catastali indicate nella documentazione fornita e interessate dalla realizzazione dell'impianto risultano ricadere in aree sulle quali NON si riscontra la presenza di nessuna delle coltivazioni certificate indicate nell'allegato tecnico della Delibera n. 693/2024;
 - tale condizione risulta verificata anche nei tre anni precedenti la richiesta pervenuta;
- l'importo complessivo previsto per la dismissione dell'impianto, indicato nell'elaborato trasmesso in fase di integrazione, acquisito al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024, "Punto 4 e 5 - Piano di dimissione e relativi costi, REV. novembre 2024" (documento contrassegnato con la sigla [36]), è stato quantificato in 53.875,20 €, IVA inclusa;
- il proponente, con dichiarazione acquisita PG/2024/214056 del 26.11.2024, contenuta nel modulo di presentazione dell'istanza ripresentato in sede di integrazioni (documento contrassegnato con la sigla [32]), si è impegnato alla corresponsione, in favore di Arpae, di una cauzione a garanzia dell'esecuzione degli interventi di dismissione dell'impianto e delle opere di ripristino dello stato dei luoghi o di reinserimento ambientale al termine della vita dell'impianto, tramite fidejussione bancaria o assicurativa di importo pari a quanto riportato al punto precedente;
- in base al costo complessivo dell'opera in progetto dichiarato dal proponente in fase di presentazione istanza, pari a 2.700.000,00 Euro, le spese istruttorie a carico della SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C, così come previste dalla voce

12.09.06.01 del Tariffario delle Prestazioni di Arpae, approvato con Delibera del Direttore Generale di Arpae n. DEL-2019-55 del 14.05.2019 e con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 5 giugno 2019, era stato stabilito pari a 540,00 Euro (0,02 % del valore degli impianti da realizzare con un minimo di 520,00 Euro) e liquidato in favore di Arpae tramite sistema di pagamento PagoPA in data 29.08.2024;

- il proponente, con dichiarazione sostitutiva di certificazione ripresentata in sede di integrazioni, acquisita al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024, ha rettificato il costo complessivo previsto per la progettazione e la realizzazione del progetto di cui trattasi, aggiungendo la componente IVA con aliquota al 10%, per un importo complessivo pari a 2.970.000,00 Euro IVA inclusa (Elaborato denominato "*Punto 3 - Dichiarazione costo impianto*", documento contrassegnato con la sigla [35]);
- gli oneri istruttori, per quanto indicato al punto precedente, sono stati ricalcolati in fase di istruttoria e la differenza, rispetto alla quota iniziale, pari a 54,00 Euro, così come precisato con nota PG/2025/44501 del 07.03.2025, è stata liquidata dalla ditta in favore di Arpae tramite bollettino PagoPa in data 11.03.2025;

Dato atto che in merito agli adempimenti previsti dalla legislazione in materia di antimafia (D. Lgs. n. 159/2011) in data 30.01.2025, mediante richiesta alla Banca Dati Nazionale unica per la documentazione Antimafia (B.D.N.A.), è stata richiesta per la SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C la comunicazione liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 88, comma 1 del Decreto n. 159/2011 (registrata al protocollo del portale n. PR_FCUTG_Ingresso_0007457_20250130), alla quale ad oggi non è pervenuto alcun riscontro;

Tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 88, commi 4 e 4-bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. in merito ai termini per il rilascio della comunicazione antimafia, secondo cui:

- *"4. Nei casi previsti dai commi 2, 3 e 3-bis, il prefetto rilascia la comunicazione antimafia entro trenta giorni dalla data della consultazione di cui all'articolo 87, comma 1."*;
- *"4-bis. Decorso il termine di cui al comma 4, i soggetti di cui all'articolo 83, commi 1 e 2, procedono anche in assenza della comunicazione antimafia, previa acquisizione dell'autocertificazione di cui all'articolo 89 [...]"*;

Acquisiti in data 13.02.2025, con prot. n. PG/2025/28080 i documenti relativi alle Autocertificazioni di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 159/2011 (sottoscritte da tutti i soggetti sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del medesimo decreto) attestanti l'insussistenza di cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del medesimo Decreto da parte dei soggetti della SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C sottoposti a verifica antimafia;

Ritenuto pertanto di poter procedere anche in assenza della comunicazione antimafia ai sensi dell'art. 88, comma 4 bis del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i. per la SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C, fatta salva la possibilità per l'Agenzia di revocare il presente atto qualora l'esito delle verifiche effettuate dalla Prefettura competente attesti la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i.;

Rilevato che la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 29.12.2003, n. 387, ricomprende:

- il **Titolo Edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) per la costruzione dell'impianto e della cabina elettrica, di competenza del Comune di Cesenatico;
- il **nulla osta** per la **l'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - relativamente alla occupazione con la recinzione di area rientrante nella zona di rispetto di Via Canale di Bonificazione e all'apertura di un accesso carrabile sulla medesima strada, di competenza del Comune di Cesenatico;
- l'**Autorizzazione/Concessione** da parte del Consorzio di Bonifica della Romagna per interferenza con il canale tombinato "Madonnina";
- la **DIL** per la realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di comunale;
- il **recepimento del progetto** di cui all'oggetto, rappresentato negli elaborati limitatamente al nuovo tracciato elettrico a 15kV ed all'allestimento elettromeccanico della nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "Bonifica 37 FTV", mediante una **modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale**, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:

“Tavola Lt7 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata “BONIFICA 37 FTV” e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata “MARINA”, con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV”;

- la **rettifica** e **riperimetrazione del vincolo della dotazione ecologica ambientale (cassa di espansione)** poiché per mero errore materiale è eccedente al reale perimetro dell'opera, mediante una modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:

“Tavola St5 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”;

Precisato che i termini di efficacia degli atti indicati al precedente capoverso decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;

Visti gli elaborati tecnici facenti parte della domanda di autorizzazione e depositati agli atti con note acquisite ai protocolli:

- n. PG/2024/148840 e n. PG/2024/148844 del 13.08.2024 (presentazione prima istanza);
- n. PG/2024/153227 del 26.08.2024 (integrazione volontaria-relazione agronomica datata 20.08.2024);
- n. PG/2024/156621 del 30.08.2024 (attestazione pagamento oneri);
- n. PG/2024/192570 del 24.10.2024 (integrazioni volontarie per DPA);
- n. PG/2024/214056 e n. PG/2024/214192 del 26.11.2024 (integrazioni);
- n. PG/2024/223069 del 10.12.2024 (integrazioni per Consorzio di Bonifica della Romagna);
- n. PG/2025/28080 del 13.02.2025 (invio dichiarazioni antimafia);

Ritenuto che, sulla base di quanto riportato in narrativa, l'istruttoria possa considerarsi favorevolmente conclusa e che l'impianto oggetto dell'istanza rispetti le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico;

Dato atto che ai sensi del comma 4 art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, l'autorizzazione unica deve contenere, in ogni caso, l'obbligo al recupero ambientale dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27.12.2021 *"Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia Regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018"* di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae DEL-2022-107 del 30.08.2022 con la quale è stato conferito l'incarico di Responsabile l'incarico Dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13.03.2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17.05.2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

Dato atto che il Responsabile di Procedimento e la sottoscritta, in riferimento al presente provvedimento, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge n. 190/2012;

Tutto ciò premesso, su proposta del Responsabile di Procedimento

DETERMINA

1. **di autorizzare**, alla luce delle motivazioni riportate in premessa, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/03, la **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C.** (con sede legale in

Comune di Longiano, Fraz. Gualdo, Via Emilia km 17 C.F./P.IVA 00144110400) alla **costruzione** e all'**esercizio** di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile di tipo "agrivoltaica", avente potenza di picco pari a 2.998,80 kWp, da realizzarsi in Comune di **Cesenatico**, come da elaborati di seguito descritti, che sono conservati in atti presso il S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpae (i numeri indicati tra parentesi quadre di fianco a ciascun elaborato dell'elenco sotto riportato corrispondono alla sigla riportata con pennarello rosso sugli elaborati cartacei vigenti depositati agli atti):

- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 1 Elenco elaborati allegati all'istanza [1A];
 - Elaborato n. 1a - Bollo [1C];
 - Elaborato n. 1b - CIE Pollarini Stefano [1D];
 - Elaborato n. 2 - Dichiarazione Organo di Vigilanza Soc. Avizoo [2];
 - Elaborato n. 3 - Certificato Destinazione Urbanistica (segnatura prot. n. 0035996-2024) [3];
 - Elaborato n. 4 - TICA E-distribuzione [4A];
 - Elaborato n. 4a - Accettazione TICA (firmato 12.04.2024) [4B];
 - Elaborato n. 5 - Autocertificazione organo di vigilanza ditta IRCI spa (ditta esecutrice) [5];
 - Elaborato n. 6 - Visura ordinaria SOCIETA AGRICOLA AVIZOO SAS [6];
 - Elaborato n. 7 - Procura tecnico [7];
 - Elaborato n. 8 - Dichiarazione rispetto requisiti DGR n. 214/2023 [8];
 - Elaborato n. 11 - Relazione tecnica [11];
 - Elaborato n. 12 - Parere soprintendenza [12];
 - Elaborato n. 13a - Disegno 3574-24-3697 PD Progetto Definitivo [13A];
 - Elaborato n. 13b - Disegno 3574-24-3697 PART Piano Particellare [13B];
 - Elaborato n. 13c -3574-24-3697 Dichiarazione Aereo Interrato 2024 [13C];
 - Elaborato n. 13d - UNMIG Dichiarazione non interferenza [13D];
 - Elaborato n. 14 - Dichiarazione ENAC [14];
 - Elaborato n. 15 - TAV. 01 - STATO ATTUALE Planimetria - Mappa catastale - Estratto PRG - Vista aerea, luglio 2024 [15];
 - Elaborato n. 16 - TAV. 02A - STATO COMPARATO Planimetria - Mappa catastale - Sezione strutture sostegno, luglio 2024 [16];
 - Elaborato n. 18 - TAV. 03A - STATO PROGETTO Planimetria - Mappa catastale - Sezione strutture sostegno, luglio 2024 [18];
 - Elaborato n. 20 - Denuncia di Inizia Lavori (DIL) per elettrodotto, data 12.08.2024 [20];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/148844 del 13.08.2024 (presentazione istanza):
 - Elaborato n. 21a - MUR A.1-D.1 [21A];
 - Elaborato n. 21b - TAV. 1 - Strutture a sostegno di impianto IPRIPI, REV. 0 del 17.08.2024 [21B];
 - Elaborato n. 21c - TAV. 1 - Strutture a sostegno di impianto TAVOLA UNICA, REV. 0 del 17.08.2024 [21C];
 - Elaborato n. 21d - Relazione tecnica esplicativa allegata a IPRIPI, data 08.08.2024 [21D];
 - Elaborato n. 21e - Relazione tecnica PRESISMICA, data 08.08.2024 [21E];
 - Elaborato n. 22 - TAV. Progetto impianti elettrici n. 3 impianti agrivoltaici - Planimetria elettrica, luglio 2024 [22];
 - Elaborato n. 24 - Schema elettrico unifilare, agosto 2024 [24];

- Elaborato n. 25 - Analisi sulle ricadute sociali ed economiche, luglio 2024 [25];
 - Elaborato n. 26 - Dichiarazione proprietà terreni, data 19.07.2024 [26];
 - Elaborato n. 27 - Pareri degli Enti su elettrodotto [27];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/156621 del 30.08.2024:
 - Attestazione pagamento oneri istruttori [29];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/192570 del 24.10.2024 (integrazione volontaria):
 - Relazione tecnica distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche, luglio 2024 [30];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/214056 del 26.11.2024 (integrazioni):
 - Lettera di trasmissione integrazioni [31];
 - Punto 1 - Istanza Autorizzazione Unica [32];
 - Punto 2a e 2b - Asseverazioni linea elettrica [33];
 - Punto 2c - Relazione tecnica distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche, luglio 2024 [34] (elaborato uguale al n. [30]);
 - Punto 3 - Dichiarazione costo impianto [35];
 - Punto 4 e 5 - Piano di dimissione e relativi costi, REV. novembre 2024 [36];
 - Punto 6 - Relazione piani attuativi [37];
 - Punto 7a - Precisazioni su interferenze [38];
 - Punto 7b.1 - Richiesta passo carraio Cesenatico [39A];
 - Punto 7b.2 - Versamento diritti per passo carraio Cesenatico [39B];
 - Punto 7b.3 - Bolli per passo carraio [39C];
 - Punto 7b.4 - TAV. 04 - STATO PROGETTO Particolari tombinamento del fosso nuovo accesso carrabile, novembre 2024 [39D];
 - Punto 7c.1 - TAV. 02B - STATO COMPARATO Particolare cabine - Recinzioni e siepe - Accesso - Strutture sostegno, luglio 2024 [40A];
 - Punto 7c.2 - TAV. 03B - STATO PROGETTO Particolare cabine - Recinzioni e siepe - Accesso - Strutture sostegno, luglio 2024 [40B];
 - Punto 10a - Integrazione Relazione Agronomica, data 25 novembre 2024 [41A];
 - Punto 10b - Relazione agronomica, 25 novembre 2024 (data sopralluogo 22.07.2024) [41B];
 - Punto 10c - Relazione tecnica impiantistica, REV. novembre 2024 [41C];
 - Punto 11 - Dichiarazione VV.F. [42];
 - Punto 12 - Risposta Regione Emilia-Romagna su verifica colture certificate [43];
 - Punto 13 - Dichiarazione ex USTIF [44];
 - Punto 14 - Dichiarazione sostitutiva impatto acustico agrivoltico [45];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2024/223069 del 10.12.2024 (integrazioni per Consorzio di Bonifica):
 - SCOLO MADONNINA Richiesta autorizzazione [46];
 - Bonifico spese istruttorie Consorzio di Bonifica [47];
 - SCOLO MADONNINA Corografia [48];
 - SCOLO MADONNINA Relazione descrittiva [49];
 - SCOLO MADONNINA Elaborato grafico con planimetria e fotografie, dicembre 2024 [50];

- SCOLO VENONE Dichiarazione [51];
- Elenco documenti acquisiti al prot. n. PG/2025/28080 del 13.01.2025:
 - Documentazione Antimafia [52];
- 2. **di dare atto** che la Società **E-distribuzione S.p.A.**, con sede legale in Comune di Roma, via Ombrone 2 (P.I. 15844561009 e C.F. 05779711000), è autorizzata **alla costruzione ed esercizio** dell'infrastruttura elettrica costituita da linea elettrica a 15 kV in doppio cavo elicordato interrato, che sarà collegata da una lato alla linea elettrica aerea esistente denominata "MARINA" e dall'altro in entra/esce alla nuova CABINA secondaria denominata n. DE102783959 "BONIFICA 37 FTV, da realizzarsi nel Comune di Cesenatico, per una lunghezza complessiva di 50 m (come dettagliato nell'elaborato n. 13a - Disegno 3574-24-3697 PD Progetto Definitivo del 14/06/2024, acquisito al prot. n. PG/2024/148840 del 13.08.2024), che sarà compresa nella rete di distribuzione del gestore del servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica e quindi acquisita al patrimonio o alla disponibilità di E-distribuzione S.p.A, **nel rispetto delle prescrizioni stabilite al punto 8 del presente dispositivo per quanto attinente alla linea elettrica**;
- 3. **di dichiarare**, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 387/03, la pubblica utilità, l'urgenza e l'indifferibilità delle opere previste per la realizzazione dell'impianto di cui in oggetto e delle opere connesse, così come descritte nella documentazione depositata in atti presso questa Agenzia;
- 4. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende e sostituisce** i seguenti provvedimenti e atti di assenso:
 - il **titolo edilizio** (D.P.R. n. 380/2001 e L.R. n. 15/2013) di competenza del Comune di Cesenatico;
 - il **nulla osta** per la **l'utilizzo/attraversamento** di aree pubbliche o ad uso pubblico:
 - relativamente alla occupazione con la recinzione di area rientrante nella zona di rispetto di Via Canale di Bonificazione e all'apertura di un accesso carrabile sulla medesima strada, di competenza del Comune di Cesenatico;
 - la **DIL** per la realizzazione e all'esercizio dell'elettrodotto in media tensione per la connessione alla rete di distribuzione elettrica di competenza di comunale;
- 5. **di dare atto** che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, rilasciato ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 387/2003 e dell'art. 5 del D.Lgs. n. 28/2011, **ricomprende** i seguenti provvedimenti e atti di assenso, che vengono allegati alla presente autorizzazione:
 - la **Concessione/Autorizzazione** del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025083 del 25/02/2025 per:
 - Realizzazione un piazzale in stabilizzato e ghiaio a servizio di una nuova cabina elettrica, in progetto, prospiciente Via Canale Bonificazione, in fascia di rispetto al canale MADONNINA Trasversale (tombinato), per un fronte di circa 17 m in sx idraulica del canale. Il piazzale occuperà la fascia di rispetto dai pressì del canale fino ai 10 m.
 - Realizzazione di recinzione in rete metallica plastificata verde e pali in acciaio h tot. 200 cm, e retrostante siepe accessoria, il tutto in fascia di rispetto al canale MADONNINA Trasversale (tombinato), ad una distanza maggiore di 5 m dal manufatto di tombinamento in sx idraulica.
 - il **recepimento del progetto** di cui all'oggetto, rappresentato negli elaborati limitatamente al nuovo tracciato elettrico a 15kV ed all'allestimento elettromeccanico della nuova cabina di trasformazione MT/BT denominata "Bonifica 37 FTV", mediante una **modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale**, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:

"Tavola Lt7 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata "BONIFICA 37 FTV" e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata "MARINA", con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV";
 - la **rettifica e ripermetrazione del vincolo della dotazione ecologica ambientale (cassa di espansione)** poiché per mero errore materiale è eccedente al reale perimetro dell'opera, mediante

una modifica cartografica del vigente strumento urbanistico comunale, così come rappresentata nello Stralcio cartografico allegato e denominato:

“Tavola St5 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”;

6. **di precisare** che i termini di efficacia dei titoli abilitativi di cui ai precedenti punti 4 e 5 decorrono dalla data di approvazione della presente determinazione;
7. **di allegare** alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, i seguenti atti:
 - **ALLEGATO 1** - Delibera del Consiglio Comunale di Cesenatico n. 4 del 28.01.2025;
 - **ALLEGATO 2** - Tavola Lt7 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 - Realizzazione di nuova cabina secondaria MT/BT n. DE102783959 denominata “BONIFICA 37 FTV” e collegamento in entra/esce su linea MT aerea esistente denominata “MARINA”, con nuova linea elettrica MT in cavo interrato a 15 kV;
 - **ALLEGATO 3** - Tavola St5 variata del P.U.G. approvato con D.C.C. n. 45/2022 – Riperimetrazione della dotazione ecologica “Cassa di espansione del Consorzio di Bonifica”;
 - **ALLEGATO 4** - Concessione/Autorizzazione del Consorzio di Bonifica della Romagna n. 2025083 del 25/02/2025;
8. **di stabilire** che il proponente dovrà adempiere alle prescrizioni e condizioni indicate dagli enti preposti, che vengono di seguito integralmente riportate (per facilitare la lettura integrata di tutte le prescrizioni, vengono indicate anche quelle già riportate negli allegati al presente atto):

A. Comando Marittimo Nord - Ufficio Infrastrutture e Demanio e Comando Militare Esercito Emilia-Romagna SM - Ufficio Personale, Logistico e Servizi Militari

- A.1.** Tenuto conto della tipologia di lavori, si ritiene comunque opportuno che la Società richiedente nel realizzarli, effettui le dovute indagini preliminari esplorative ed adotti tutte le precauzioni necessarie in materia.

B. SNAM Rete Gas S.p.A.

- B.1.** qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, che la scrivente Società venga nuovamente interessata affinché possa valutare eventuali interferenze del nuovo progetto con i propri impianti in esercizio.
- B.2.** in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione della scrivente Società e che, in difetto, Vi riterremo responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare al metanodotto, a persone e/o a cose.

C. Comune Cesenatico

- C.1.** la quota della Cabina di trasformazione, nella posizione indicata dagli elaborati grafici, dovrà essere realizzata a +0.50 m dal terreno circostante, come da indicazioni riportate nelle Norme del PUG, e dovrà essere considerata come punto di riferimento per il posizionamento dei tre Box, di progetto, che dovranno essere montati alla stessa quota altimetrica della cabina.
- C.2.** Poiché tutta l'area è soggetta a potenziale allagamento, con tirante idrico pari a 50 cm, restano a carico del soggetto proponente le valutazioni di eventuali misure protettive dell'impianto.

D. Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini

- D.1.** Si richiede l'attivazione di un controllo archeologico in corso d'opera al fine di verificare l'eventuale presenza di stratigrafie archeologiche e/o resti strutturali.
- D.2.** L'assistenza in corso d'opera dovrà essere affidata a ditte archeologiche qualificate, che opereranno sotto la direzione di questo Ufficio senza che alcun onere ricada su di esso.
- D.3.** Se nel corso dei controlli archeologici si dovesse riscontrare la presenza di depositi e/o evidenze archeologiche, si dovrà procedere con alcune verifiche, allargamenti e/o approfondimenti mirati, ed eventualmente con uno scavi archeologici di quanto emerso, secondo le indicazioni che verranno fornite dalla direzione scientifica. Potranno inoltre

essere valutate ulteriori prescrizioni volte ad assicurare la compatibilità di quanto progettato con la tutela dei beni culturali.

- D.4.** In caso di rinvenimenti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione alla Soprintendenza, che procederà a fornire le indicazioni dovute su tempi e modalità di intervento (regolare scavo stratigrafico e scientifico, eventuali allargamenti e/o approfondimenti mirati o scavi estensivi).
- D.5.** Al termine dei lavori e dei controlli archeologici dovrà essere consegnata una relazione archeologica con adeguata documentazione grafica e fotografica, secondo i criteri definiti nel Regolamento approvato dalla Soprintendenza con D.S. n. 25/2022. Si specifica inoltre la necessità di produrre adeguata documentazione grafica e fotografica anche nel caso di esito negativo.
- D.6.** Si chiede di comunicare alla Soprintendenza il nominativo della ditta archeologica incaricata e la data di inizio lavori con un congruo anticipo (almeno dieci giorni prima). Si precisa che la ditta incaricata del controllo dovrà essere puntualmente informata, dalla committenza e dalla direzione lavori, delle prescrizioni ivi contenute, raccomandando la consegna di copia del presente atto.
- D.7.** Si segnala inoltre - che nonostante l'area in oggetto non sia interessata da provvedimenti espressi di tutela e/o da procedimenti in corso - il settore di intervento per la predisposizione del fotovoltaico risulta in prossimità della principale viabilità di epoca romana (via Popilia) e sono inoltre documentati alcuni rinvenimenti di natura archeologica che attestano la presenza di insediamenti di epoca antica. Si suggerisce di valutare la preventiva esecuzione di verifiche archeologiche in corrispondenza del settore in cui verrà impostato l'impianto al fine di evitare eventuali azioni di tutela (art. 28 D.Lgs. 42/2004) in corso d'opera.
- D.8.** In caso di rinvenimento di livelli e/o di reperti archeologici dovrà esserne data immediata comunicazione, così come disposto dall'art. 90 del D.Lgs. 42/2004;

E. Consorzio di Bonifica della Romagna

- E.1.** In merito al posizionamento altimetrico dei piani di calpestio sia della cabina elettrica (previsto a m .0,65 sopra al piano di campagna), sia di tutte le infrastrutture dell'insediamento prima dell'inizio lavori occorrerà:
- **individuare il tirante idraulico effettivo**, in quanto l'area oggetto di intervento risulta inserita in zona P3 – H alluvioni frequenti con tempo di ritorno tra 20 e 50 anni ed elevata probabilità con tirante idrico di riferimento da cm. 50 a 150;
 - presentare specifica **asseverazione** in merito all'efficacia delle misure ed agli accorgimenti adottati nell'insediamento al fine del conseguimento degli obiettivi di sicurezza idraulica, in conformità all'art. 6 della Direttiva del Piano stralcio per il Rischio Idrogeologico emanata dall'Autorità di Bacino Fiumi Romagnoli (ora Autorità Distrettuale per il Po). I tiranti sono stati ottenuti da analisi morfologiche sul DTM, sul sito web dell'Autorità di Bacino è disponibile la cartografia in formato grid.
- E.2.** Non potrà essere previsto un sistema di canalizzazione delle acque verso un corpo idrico ricettore ed i deflussi dovranno essere dispersi sul terreno. (Piano Stralcio per il Rischio idrogeologico art.9 comma 8; Direttiva Idraulica Cap.7.5).
- E.3.** Al fine di garantire il requisito di cui al Punto E.2, si prescrive che l'area del parco agrivoltaico venga comunque dotata di adeguati sistemi di contenimento delle acque piovane, come ad esempio arginelli perimetrali.

Prescrizioni generali relative all'Autorizzazione/concessione n. 2025083 del 25/02/2025 per opere interferenti con il Canale consorziale Madonnina:

- E.4.** Le comunicazioni di inizio e fine lavori dovranno essere presentate tramite il Portale concessioni consorziale, collegandosi al seguente indirizzo:
<https://sportellovirtuale.bonificaromagna.it/login>
- E.5.** La concessione/autorizzazione avrà durata di **anni venti** ovvero con scadenza al 31/12/2044. Alla sua naturale scadenza, la concessione/autorizzazione potrà essere

rinnovata previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della naturale scadenza. Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarla, con motivato provvedimento, per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti. In tal caso il Consorzio provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere. In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

- E.6.** I lavori oggetto della presente concessione/autorizzazione dovranno essere obbligatoriamente conclusi entro il termine di tre anni dalla data del presente provvedimento. Eventuali proroghe dei termini anzidetti potranno essere concesse, dietro motivata richiesta, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione consortile
- E.7.** Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione, manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possa essere promosso da terzi, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione.
- E.8.** Durante l'esecuzione e l'esercizio dell'opera nessun ostacolo dovrà essere posto al libero deflusso delle acque, nessun turbamento idraulico dovrà essere apportato alla rete di scolo, tanto consorziale che privata esistente nella zona; dovrà inoltre essere assicurata la continuità del transito lungo le zone di rispetto del canale consorziale ed a lavori ultimati tutte le pertinenze consorziali dovranno garantire le piene condizioni di esercizio secondo la regola d'arte, in conformità alle vigenti disposizioni regolamentari dell'Ente.
- E.9.** Eventuali future modifiche al progetto presentato, incluse varianti in corso d'opera, dovranno essere preventivamente richieste al Consorzio con specifica istanza.
- E.10.** La fascia di transito di 5,00 m di cui all'art. 5 del Regolamento di Polizia Idraulica dovrà essere sempre resa disponibile per consentire il passaggio dei mezzi per la manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, nonché il deposito dei materiali di risulta provenienti dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualora il transito dei mezzi per la manutenzione, nella fascia suddetta, danneggi eventuali opere fisse, seppur autorizzate, il Concessionario dovrà a sue spese ripristinarle senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo.
- E.11.** Le concessioni si intendono accordate:
- a. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
 - b. con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi. Qualora il Concessionario non provveda nel tempo fissatogli per la riparazione, pagherà le spese dei lavori che il Consorzio farà d'ufficio in sua vece, e che si riscuoteranno con le procedure di cui all'Art. 378 della Legge 20 Marzo 1865 n.2248, oltre alla perdita del deposito cauzionale;
 - c. con facoltà del Consorzio di modificarla od imporgli altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso, fermo restando che il concessionario dovrà eseguire a proprie cura e spese tutti gli interventi richiesti dal Consorzio senza che gli venga corrisposto alcun indennizzo o compenso di sorta;
 - d. con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche conseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
 - e. con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo e in via anticipata e non frazionabile del canone di concessione determinati con delibera consorziale n. 0577/2022/CA. Il canone di concessione annuale è determinato come segue:

- **25a voce in delibera** - strade, parcheggi, piazzali pubblici o privati autorizzati o tollerati in fascia di rispetto tra 0 e 5 m; Canale Principale:

€/cad. $200,00 \times n^{\circ} 1 = € 200,00$

- **25b voce in delibera** - strade, parcheggi, piazzali pubblici o privati autorizzati o tollerati in fascia di rispetto tra 5,01 e 10 m; Canale Principale

€/cad. $0,00 \times n^{\circ} 0 = € 0,00$

- **10b voce in delibera** - recinzioni parallele al canale autorizzate o tollerate in fascia di rispetto tra 5,01 e 10 m; Canale Principale:

€/cad. $0,00 \times n^{\circ} 1 = € 0,00$

Per un totale di Euro 200,00

qualora il concessionario intenda recedere dalla concessione, dovrà inoltrarne formale disdetta a/m racc.a.r. o via PEC entro e non oltre il 31.12 dell'anno precedente l'emissione del ruolo. In tal caso la disdetta decorrerà dal 01 gennaio dell'anno successivo.

Le comunicazioni che perverranno al Consorzio successivamente al predetto termine comporteranno la validità della concessione e il conseguente obbligo di pagamento del canone anche per l'anno in corso alla data di ricevimento della disdetta;

- f. con l'obbligo al pagamento una tantum della cauzione di cui all'art. 15 del Regolamento di Polizia Idraulica, a garanzia dell'assolvimento dei canoni e delle obbligazioni tutte che assume con l'atto di concessione, da prestarsi sotto forma di fideiussione bancaria a tempo indeterminato o somma di denaro, a titolo di cauzione infruttifera, che sarà restituita entro 60 gg. dalla scadenza, rinuncia, decadenza o revoca della concessione, fatti salvi i casi di inadempimento da parte del concessionario o del titolare dell'autorizzazione e comunque dedotti eventuali crediti nel frattempo maturatisi a favore del Consorzio.

L'importo della cauzione è stabilito dalla delibera consorziale 01347/2015/CA pari a due annualità di canone, corrispondente pertanto ad Euro 400,00. L'importo della cauzione potrà essere integrato qualora con il decorso del tempo detto importo venga ritenuto, ad insindacabile giudizio dell'Amm.ne consortile, inadeguato o qualora lo stesso sia stato utilizzato in seguito ad inadempienze del concessionario che non siano ritenute, ai sensi dell'atto di concessione/autorizzazione e della normativa vigente, suscettibili di revoca o decadenza della concessione stessa;

- g. con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori tramite Portale Concessioni accedendo al sito web Consorzio di Bonifica, pena la decadenza della stessa. In caso di inottemperanza, eventuali interventi effettuati saranno considerati abusivi in quanto espressa violazione alle disposizioni del regolamento di Polizia Idraulica, con le conseguenze di legge. La comunicazione di fine lavori costituirà, ad ogni effetto, asseverazione del concessionario e del Direttore dei Lavori attestante la conformità delle opere eseguite alle prescrizioni della autorizzazione/ concessione, nonché al rispetto di tutte le ulteriori norme di legge (edilizia, sismica, ambientale etc.) che disciplinano le opere stesse;
- h. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere concesionate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre i luoghi al pristino stato, con oneri a proprio carico;
- i. con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
- j. con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
- k. con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati delle opere oggetto di concessione;

- I. fatta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione.
- E.12. L'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di concessione/autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza degli stessi.
- E.13. In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nell'atto di concessione, con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, la concessione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.
- E.14. È vietata ogni forma di subconcessione.
- E.15. Il Concessionario è il solo responsabile, agli effetti di legge, della stabilità e della buona esecuzione dei lavori stessi e di ogni altra opera accessoria.

F. Romagna Acque Società delle Fonti

- F.1. la recinzione dell'area su cui verranno installati i pannelli fotovoltaici dovrà essere installata ad una **distanza non inferiore a 6.00 m** dall'asse della condotta idrica interrata di Romagna Acque Società delle Fonti e cioè al di fuori della fascia di inedificabilità e che inoltre dovrà ovviamente essere mantenuto libero il passaggio lungo la strada carraia a margine dell'argine in sponda sinistra del canale Venarella.
- F.2. Eventuali altre opere di variante all'impianto in oggetto, costituite da allacciamenti di elettrodotti oppure da altri impianti tecnologici e/o opere stradali di accesso all'area agrivoltaica che dovessero essere previsti in attraversamento o comunque interferenti all'Acquedotto della Romagna dovranno essere preventivamente documentate con disegni particolareggiati e sottoposte alla valutazione della scrivente società.
- F.3. Durante la realizzazione dell'impianto fotovoltaico è assolutamente vietato il deposito di materiali o di automezzi lungo la fascia di inedificabilità dell'acquedotto nonché occupare la strada carraia che dovrà essere pertanto mantenuta costantemente libera per consentire l'accesso al personale ed ai mezzi della scrivente società anche in condizioni di emergenza.;

G. Provincia di Forlì-Cesena - Servizio Edilizia e Pianificazione Territoriale

- G.1 l'area interessata dal progetto ricade all'interno di "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei - Aree caratterizzate da ricchezza di falde idriche" di cui all'art. 28 zona B, pertanto in fase di costruzione dell'impianto dovranno essere adottati tutti i possibili accorgimenti al fine di evitare la possibile contaminazione del sottosuolo e della falda e in fase di esercizio la pulizia dei moduli fotovoltaici dovrà essere effettuata unicamente con acqua, senza l'aggiunta di detersivi, al fine di non disperdere sul suolo alcun tipo di inquinante.

H. AUSL della Romagna - Dipartimento di Sanità Pubblica

- H.1 nella fascia di rispetto, (coincidente con la distanza di prima approssimazione-DPA) attorno ai componenti dell'impianto agrivoltaico e opere connesse capaci di generare campi elettromagnetici, non dovranno essere previste strutture (anche se amovibili) e non dovranno essere svolte attività lavorative che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore al giorno.
- H.2 Nel caso in cui i voltaggi e i dimensionamenti indicati nella documentazione costituente l'attuale progetto dovessero subire modifiche, dovrà essere richiesta una nuova valutazione.

I. Arpae

Servizio Sistemi Ambientali (SSA) Area Est

- I.1. nella fascia di rispetto (coincidente con la distanza di prima approssimazione – DPA), attorno alla cabine e alle linee, non dovranno essere previste strutture, anche se amovibili, che consentano la permanenza di persone per un tempo maggiore o uguale a 4 ore/giorno.

Arpae Servizio Autorizzazioni e Concessioni

- I.2. In merito alla dimostrazione del rispetto del requisito D2 “*Monitoraggio della continuità dell’attività agricola*” descritto nel capitolo 2 delle “*Linee Guida in Materia di impianti agrivoltaici*” e al capitolo n. 5 della norma CEI-PAS 82-93 -2023-12 (revisione del mese di dicembre del 2023), al fine di monitorare nel corso della vita dell’impianto, l’esistenza e la resa della coltivazione e il mantenimento dell’indirizzo produttivo, **si prescrive la presentazione entro il 31 marzo di ciascun anno, di una relazione agronomica** relativa all’anno precedente, che terrà conto di tutti i parametri produttivi previsti, inoltre l’azienda dovrà dimostrare di aver aderito alla rilevazione con metodologia RICA, dando la disponibilità alla rilevazione dei dati sulla base della metodologia comunitaria consolidata.
- I.3. Al fine di garantire che l’impianto che verrà realizzato possa qualificarsi come “*impianto agrivoltaico*” e che tale qualifica possa essere mantenuta nel tempo, dovranno essere rispettate, per tutta la vita dell’impianto, le verifiche dei requisiti A, B e D2 delle “*Linee Guida in Materia di impianti agrivoltaici*” e al capitolo n. 5 della norma CEI-PAS 82-93 -2023-12 (revisione del mese di dicembre del 2023), in assoluta conformità a quanto previsto negli elaborati progettuali, con particolare riferimento all’elaborato “Punto 10b - Relazione agronomica, 25 novembre 2024 (data sopralluogo 22.07.2024)”, contrassegnato con la sigla [41B] e acquisito al PG/2024/214056 del 26.11.2024.
- I.4. **Prima dell’inizio lavori** dovrà essere acquisita l’**autorizzazione per il passo carraio su via Canale di Bonificazione**.

Nulla osta alla realizzazione e all’esercizio dell’elettrodotto di connessione alla rete di distribuzione elettrica

- I.5. La dichiarazione di **regolare esecuzione dei lavori** e della **data di messa in esercizio** delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica **dovrà essere trasmessa** ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune di Cesenatico **entro 3 mesi** da quando questa sarà avvenuta.
- I.6. **L’impianto di rete per la connessione dovrà essere collaudato entro 4 anni dalla messa in esercizio**, a norma dell’art. 5 della L.R. n. 8/2024, a cura del titolare dell’autorizzazione all’esercizio che **trasmetterà il certificato di collaudo ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena**.
- I.7. L’autorizzazione si intende accordata fatti salvi i diritti dei terzi e sotto l’osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di linee di trasmissione e di distribuzione di energia elettrica, nonché delle speciali prescrizioni e condizioni stabilite dagli Enti interessati a termini dell’art. 120 del T.U. n. 1775/1933, per cui la Società E-distribuzione S.p.A. viene ad assumere la piena responsabilità nei confronti dei diritti dei terzi e dei danni eventuali che comunque potessero essere causati dalla **costruzione ed esercizio** delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica in oggetto, sollevando Arpae da ogni pretesa molestia di chi si ritenesse danneggiato.
- I.8. La Società E-distribuzione S.p.A. resta obbligata ad eseguire durante la **costruzione e l’esercizio** dell’impianto elettrico tutte quelle opere nuove o modifiche che, a norma di legge, venissero prescritte per la tutela dei pubblici e privati interessi entro i termini che, al riguardo, saranno stabiliti con le comminatorie in caso di inadempimento.
- I.9. La Società E-distribuzione S.p.A. deve inoltre adempiere alle **prescrizioni e condizioni contenute nelle determinazioni** espresse dagli Enti/Aziende della Conferenza di servizi, relative alla costruzione ed esercizio delle infrastrutture elettriche appartenenti alla rete di distribuzione dell’energia elettrica.
- I.10. Nel caso di dismissione dell’impianto di produzione, **l’obbligo di rimozione e di ripristino dei luoghi non riguarda l’opere dell’impianto di rete per la connessione** che rimarrà in esercizio in quanto facente parte della rete di distribuzione dell’energia elettrica;

L. Prescrizioni di carattere generale

- L.1. La società proponente dovrà ottemperare alle specifiche prescrizioni indicate dagli enti

presenti in conferenza e sopra riportate, provvedendo a darne comunicazione agli enti competenti e per conoscenza a questa Agenzia;

- L.2. Ai sensi dell'art 15 comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, i lavori dovranno iniziare **entro 3 anni** dalla data di rilascio della presente autorizzazione e terminare **entro 3 anni** dall'inizio lavori;
- L.3. La data di inizio dei lavori e la data di fine lavori dovranno essere **preventivamente comunicate** ad Arpae - SAC di Forlì-Cesena e al Comune Cesenatico;
- L.4. A fine lavori, dovrà essere presentata la Segnalazione Certificata di Conformità Edilizia e Agibilità dell'impianto (SCCEA) al Comune Cesenatico e ad Arpae per conoscenza;
- L.5. Ai sensi della delibera della Direzione Amministrativa di Arpae n. DEL-2016-55 del 15.04.2016, **prima dell'inizio dei lavori, la Ditta dovrà corrispondere una cauzione finanziaria a garanzia della esecuzione degli interventi di dismissione e delle opere di messa in pristino**, nelle modalità descritte nella relazione di dismissione, da versare ad Arpae mediante fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui agli artt. 106 e 107 del D.Lgs. n. 385 del 01 settembre 1993 che svolgano in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e siano a ciò espressamente autorizzati come previsto dalle suddette norme;
- L.6. L'importo della garanzia dovrà essere pari al costo di dismissione determinato nel progetto presentato e approvato in sede di conferenza dei servizi e dovrà essere pari al valore delle opere di messa in pristino o delle misure di reinserimento o recupero ambientale, per un totale di **53.875,20 Euro I.V.A inclusa**;
- L.7. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile, l'obbligo, a carico del garante, di versamento dell'intero ammontare della somma garantita, incondizionatamente e senza riserva alcuna anche in caso di opposizione del contraente o di terzi aventi causa, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta del beneficiario, la rinuncia del garante alla facoltà di opporre le eccezioni che spettino al debitore principale, in deroga al disposto dell'art. 1945 del Codice Civile;
- L.8. **La cauzione/garanzia finanziaria dovrà essere presentata prima della comunicazione di inizio lavori, a pena di revoca dell'autorizzazione rilasciata in esito al procedimento amministrativo, previa diffida**; l'efficacia dell'autorizzazione rilasciata sarà subordinata alla comunicazione di avvenuta accettazione della garanzia da parte di Arpae; fino alla predetta comunicazione, non potrà essere svolta l'attività oggetto del provvedimento autorizzativo rilasciato ad Arpae;
- L.9. Il proponente si impegna a fornire la **garanzia finanziaria per tutta la durata di esercizio dell'impianto maggiorata di due anni anche mediante più fidejussioni** (senza soluzione di continuità della garanzia stessa), nel rispetto di quanto definito al punto successivo;
- L.10. **I costi del piano di attuazione delle opere di rimessa in pristino dovranno essere rivalutati sulla base del tasso di inflazione programmata ogni 5 anni**;
- L.11. La mancata presentazione della garanzia finanziaria, o il mancato adeguamento della garanzia finanziaria nei tempi di cui al punto precedente comporteranno, previa diffida da parte dell'Ente competente, la revoca dell'autorizzazione rilasciata;
- L.12. Lo svincolo della garanzia finanziaria rilasciata ai sensi delle disposizioni precedenti potrà avvenire a seguito della presentazione della richiesta di restituzione dell'originale della polizza/fidejussione di cui sopra, accompagnata da una relazione, firmata da tecnico abilitato, circa la rimessa in pristino dello stato dei luoghi e le misure di reinserimento o recupero ambientale; la restituzione della garanzia potrà avvenire a seguito del positivo collaudo in merito alla regolare esecuzione degli interventi di rimessa in pristino dello stato dei luoghi interessati dall'impianto e le misure di reinserimento o recupero ambientale, da effettuare da parte dell'amministrazione procedente, in contraddittorio con il titolare dell'autorizzazione;
- L.13. La compagnia assicuratrice o l'istituto bancario dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in

corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;

- L.14.** Il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiara di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità; il nome del firmatario dovrà essere esplicitato e la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
- L.15.** Le dichiarazioni di cui ai punti L.13 e L.14 sopra riportati dovranno essere allegate all'originale della appendice alla polizza;
- L.16.** Il titolare dell'autorizzazione, al termine del periodo di produzione dell'impianto, dovrà provvedere alla dismissione dell'impianto e alla rimessa in pristino dei luoghi, ripresentando a questa Agenzia e al Comune di Cesenatico, almeno **sei mesi prima** della cessazione dell'attività di produzione dell'energia, il relativo progetto confermando o aggiornando i tempi, i costi e le modalità di rimessa in pristino; tale progetto dovrà essere preventivamente riesaminato ed approvato;
- L.17.** Eventuali varianti in corso d'opera (anche anche qualora siano richieste specificatamente dagli enti interessati), o richieste di proroga per l'inizio lavori, o per la presentazione della SCCEA dovranno essere preventivamente comunicate a questa Agenzia, valutate ed eventualmente autorizzate; una volta realizzato l'impianto, per ogni richiesta di variazione o modifica rispetto al progetto approvato, dovrà essere seguita la stessa prassi;
- L.18.** Le modifiche al presente impianto, anche se richieste specificatamente dagli enti interessati, sono assentibili attraverso le procedure stabilite dal D.Lgs. n. 190/2024;
- L.19.** Dovrà essere predisposta ed inviata annualmente all'Unità Autorizzazioni Complesse ed Energia del S.A.C. di Forlì-Cesena di Arpa, entro il mese di febbraio, una relazione contenente i dati di produzione annua di energia elettrica riferiti all'anno precedente;
- L.20.** Rimangono in capo al proponente gli obblighi di cui all'art. 63, commi 3 e 4, del D.Lgs. 26 ottobre 2004, n. 504, e successive modificazioni (imposte produzione e consumi);
- L.21.** Rimane in capo al proponente l'obbligo di aggiornamento e di periodico rinnovo, cui sono eventualmente assoggettate sia le autorizzazioni recepite dalla presente autorizzazione, mediante la presentazione, prima della scadenza delle stesse, di apposita domanda nei modi previsti dalla legge;

9. **di specificare** che il presente atto dovrà essere conservato ed esibito agli organi di vigilanza che ne facciano richiesta;

10. **di fare salvi:**

- i diritti di terzi;
- eventuali modifiche alle normative vigenti;
- quanto altro previsto dalla normativa relativamente alla prevenzione incendi;
- gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la possibilità dell'Agenzia di revocare l'autorizzazione, qualora l'esito delle verifiche effettuate tramite la Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia attestino la sussistenza di cause interdittive ai sensi del D.Lgs. n. 159/11 e s.m.i.;

11. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

12. **di dare atto** altresì che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, il responsabile del procedimento attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

13. **di precisare** che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativemente al T.A.R. dell'Emilia Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;

14. **di dare atto** che:

- il presente provvedimento autorizzatorio sarà oggetto di pubblicazione sul sito istituzionale di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di Arpae;
- ai sensi del Reg. (UE) 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di Arpae e il responsabile del trattamento dei dati personali è individuato nel Dirigente di Arpae SAC territorialmente competente;

15. **di trasmettere** il presente provvedimento alla **SOCIETA' AGRICOLA AVIZOO S.A.S. DI POLLARINI STEFANO & C.**, al Servizio Territoriale di Arpae, al Servizio Sistemi Ambientali di Arpae, all'Azienda USL di Romagna - D.S.P. di Forlì, al Comune di Cesenatico (Settore 4 Edilizia Privata - SUE), alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini, alla Provincia di Forlì-Cesena, all'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e Protezione Civile dell'Emilia-Romagna, a E-Distribuzione S.p.A., a HERA S.p.A., a Snam Rete Gas S.p.A., 2i Rete Gas S.p.A, al Consorzio di Bonifica della Romagna, a Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A., a Fibercop S.p.A., all'Agenzia Nazionale per la sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali ed Autostradali, al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, all'Aeronautica Militare, al Comando Marittimo Nord (Ufficio Infrastrutture e Demanio), al Comando Militare Esercito Emilia-Romagna (SM - Ufficio Personale, Logistico, e Servitù Militari), ad ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, ad ENAV - Ente Nazionale di Assistenza al Volo, alla Regione Emilia-Romagna (Servizio Innovazione sostenibile, Imprese, Filiere produttive), al Gestore dei Servizi Energetici GSE S.p.A., all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

La Dirigente
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena - Area Est
Dott.ssa Tamara Mordenti

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.